



**CIRCOLARI INFORMATIVE
AREA PAGHE E LAVORO**

**INFORMATIVA N°03
MARZO 2026**



LE PRINCIPALI NEWS DI MARZO 2026

GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Decreto flussi: ripartite le quote per l'assistenza familiare

Il Ministero del Lavoro, con nota direttoriale n. 589 del 18 febbraio 2026, con riferimento al D.P.C.M. 2 ottobre 2025, relativo alla "Programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2026-2028", ha ripartito le quote per lavoro subordinato non stagionale relativamente al settore dell'assistenza familiare per l'annualità 2026.

Ai sensi dell'art. 6, D.P.C.M., in coerenza con l'analisi del fabbisogno di manodopera non comunitaria nel settore dell'assistenza familiare e sulla base dei dati relativi alle istanze presentate, sono attribuite 13.600 quote per lavoro subordinato non stagionale per il settore dell'assistenza familiare, distribuite su base territoriale, in proporzione alle domande presentate.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nota, 18/2/2026, n. 589

Decreto flussi: ripartite le quote per lavoro subordinato non stagionale per l'anno 2026

Il Ministero del Lavoro, con nota direttoriale n. 531 del 16 febbraio 2026, con riferimento al D.P.C.M. 2 ottobre 2025, relativo alla "Programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2026-2028", ha ripartito le quote per lavoro subordinato non stagionale per l'annualità 2026.

Sono attribuite 43.300 quote per lavoro subordinato non stagionale, così distribuite:

- 25.000 quote per lavoro subordinato non stagionale per cittadini dei Paesi indicati all'art. 6, comma 2, lett. a), D.P.C.M. 2 ottobre 2025 (Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Ecuador, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Thailandia, Tunisia, Ucraina, Uzbekistan);
- 18.000 quote per lavoro subordinato non stagionale per cittadini di Paesi con i quali nel corso del triennio entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria (art. 6, comma 2, lett. b);
- 300 quote per lavoro subordinato non stagionale per apolidi e rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle Autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito (art. 6, comma 3, lett. b).

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nota, 16/2/2026, n. 531

Decreto flussi: ripartizione quote per lavoro subordinato stagionale nel settore turistico

Il Ministero del Lavoro, con nota n. 423 del 9 febbraio 2026, ha eseguito la ripartizione territoriale delle quote di ingressi per lavoro subordinato stagionale nel settore turistico,

con riferimento al D.P.C.M. 2 ottobre 2025 "Programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2026-2028".

La nota comunica che, in ottemperanza dell'art. 7, D.P.C.M. 2 ottobre 2025, in coerenza con l'analisi del fabbisogno di manodopera non comunitaria nel settore turistico e sulla base dei dati relativi alle istanze presentate, sono attribuite 15.075 quote per lavoro subordinato stagionale nel settore turistico, così distribuite:

- 4.875 quote per lavoro subordinato stagionale per cittadini di Paesi con i quali nel corso del triennio entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria;
- 5.000 quote per lavoro subordinato stagionale per cittadini le cui istanze sono state presentate da Organizzazioni professionali dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale, come individuate dal Ministero del Turismo;
- 4.700 quote per lavoro subordinato stagionale nel settore turistico, le cui istanze sono state presentate da soggetti privati;
- 500 quote per richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nota, 9/2/2026, n. 423

Trasparenza retributiva e parità salariale: approvato lo schema di Decreto Legislativo

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 159 del 5 febbraio 2026, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della Direttiva (UE) 2023/970, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione. Il provvedimento introduce misure finalizzate a rafforzare la trasparenza dei livelli retributivi e a contrastare le disparità salariali ingiustificate, applicabili ai lavoratori dei settori pubblico e privato, nell'ambito dei rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato. Il Decreto chiarisce le nozioni di «stesso lavoro» e di «lavoro di pari valore» e individua i presupposti sulla base dei quali lavoratori e lavoratrici possono essere comparati ai fini della parità retributiva, prendendo come riferimento unitario per la classificazione delle mansioni e dei trattamenti economici la contrattazione collettiva, in modo da garantire criteri oggettivi e neutrali rispetto al genere. Il Decreto ha lo scopo di rafforzare le misure di trasparenza retributiva sia nella fase di accesso al lavoro sia nel corso del rapporto di lavoro.

In relazione al primo aspetto, il datore di lavoro ha l'obbligo di specificare negli annunci la retribuzione iniziale o la fascia retributiva prevista e ha il divieto di basare le offerte sulla storia salariale, che non può essere richiesta in fase di selezione.

In relazione al secondo aspetto, i lavoratori già in servizio possono esercitare un diritto di informazione di natura individuale in presenza di un sospetto di discriminazione, che permette di conoscere il proprio livello retributivo e i livelli retributivi medi delle categorie di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore. I datori di lavoro possono anche rendere disponibili tali informazioni di propria iniziativa sulla rete intranet o sulle aree riservate dei siti aziendali.

Il Decreto dispone che i sistemi di determinazione e classificazione delle retribuzioni siano fondati su criteri oggettivi e neutrali rispetto al genere, basati sulle competenze, sull'impegno, sulle responsabilità e sulle condizioni di lavoro. In caso di uno scostamento retributivo del 5% tra uomini e donne non adeguatamente giustificato è previsto un

obbligo di motivazione a carico del datore di lavoro e il coinvolgimento delle parti sociali, dell'INL e degli organismi di parità per individuare le misure idonee a eliminare il divario.

Consiglio dei Ministri, seduta, 5/2/2026, n. 159

IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI

Uscita dal regime forfettario per compensi erroneamente percepiti

L'Agazia delle Entrate, con risposta a interpello n. 26/E del 10 febbraio 2026, ha offerto chiarimenti in merito alla corretta interpretazione e applicazione dell'art. 1, commi 54-89, Legge n. 190/2014, che regola il regime forfettario.

Il soggetto istante è un medico di medicina generale, che nell'anno 2024 ha aderito al regime forfettario. A causa di un errore amministrativo da parte dell'Azienda Sanitaria Provinciale dal 2024 è stata inquadrata come medico pediatra a decorrere dal 2024. Tale errore ha comportato l'erogazione, nel corso del 2024, di compensi di importo maggiore rispetto a quelli effettivamente spettanti, che hanno determinato il superamento della soglia di 85.000 euro e la conseguente fuoriuscita dal regime forfettario per l'anno 2025, nonostante l'avvenuta restituzione delle somme non spettanti avvenuta nello stesso 2025. L'Agazia rileva come, ai fini della verifica della sussistenza del requisito per l'accesso al regime forfettario, nel limite degli 85.000 euro rientra ogni compenso percepito ovvero ricavo conseguito dal professionista/imprenditore, compresi quelli che siano successivamente restituiti al committente/cliente (perché, ad esempio, in tutto o in parte, in origine non spettanti per errore nella loro quantificazione). Nel caso di specie, pertanto, anche i compensi erroneamente corrisposti dall'ASP all'istante concorrono a formare i compensi percepiti rilevanti ai fini della determinazione del limite di cui all'art. 1, comma 54, lett. a), Legge n. 190/2014, nonché della base imponibile dei soggetti in regime forfettario ai sensi del successivo comma 64. Pertanto, a partire dall'anno 2025 la dottoressa non può beneficiare del regime forfettario.

Agazia delle Entrate, risposta a interpello, 10/2/2026, n. 26/E

La partecipazione al contratto di rete non osta al regime forfettario

L'Agazia delle Entrate, con risposta a interpello n. 24/E del 9 febbraio 2026, ha offerto chiarimenti in tema di regime forfettario e contratto di rete.

L'istante è una dottoressa che ha aderito al regime forfettario e intende avviare una collaborazione con altri 2 medici nella forma della rete contratto, che si doterebbe di un "programma comune di rete" e permetterebbe ai professionisti retisti di ricorrere eventualmente alla codatorialità, al fine di avvalersi della prestazione lavorativa di uno o più lavoratori dipendenti secondo le regole stabilite nel contratto di rete. In particolare, il Medico 1 sarà il soggetto responsabile degli adempimenti riguardanti la gestione del rapporto di lavoro e gli oneri amministrativi, il quale addebiterà *pro quota* agli altri 2 retisti codatori le somme «*in funzione dell'utilizzo del lavoratore dipendente ad essi direttamente e analiticamente imputabile*», senza percepire alcuna remunerazione aggiuntiva.

La dottoressa chiede se la partecipazione alla rete-contratto tra professionisti integri la causa ostativa al regime forfettario.

L'Agenzia delle Entrate ritiene che, stante la diretta imputazione delle singole operazioni ai soggetti (professionisti) retisti che le compongono, le reti-contratto non «esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni» e, di conseguenza, non si verifica il frazionamento delle attività d'impresa o di lavoro autonomo svolte, che la clausola ostativa di cui all'art. 1, comma 57, lett. d), Legge. n. 190/2014, preclude ai soggetti in regime forfettario.

Il medico potrà, quindi, aderire a una rete pura tra professionisti, da costituirsi nella forma della rete-contratto, e permanere nel regime forfettario, purché sia in possesso di tutti i requisiti indicati dalla legge e non ricorra alcuna delle cause ostative di cui al citato comma 57.

La risposta precisa che, laddove l'attività svolta tramite la rete-contratto risulti qualificabile come esercizio di una società di fatto (che svolge un'attività commerciale direttamente o indirettamente riconducibile a quella svolta dall'esercente attività d'impresa, arte o professione), si integrerebbe la causa ostativa, poiché tale tipologia di società è equiparata alle S.n.c.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello, 6/2/2026, n. 24/E

Agevolazioni per lo sviluppo di competenze specialistiche nelle PMI

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2026 il comunicato del Ministero delle Imprese e del Made in Italy relativo al decreto 26 gennaio 2026, recante termini e modalità di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni per lo sviluppo di competenze specialistiche delle piccole e medie imprese, volte a promuovere la selezione di iniziative imprenditoriali finalizzate all'acquisizione di percorsi di formazione diretti a sviluppare o a consolidare competenze del personale nell'ambito della transizione tecnologica, digitale e verde, di cui all'art. 1, D.M. 4 settembre 2025, comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250/2025.

Le domande di agevolazione, redatte in lingua italiana, devono essere compilate e presentate esclusivamente utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione da Invitalia a partire dalle ore 12.00 del 12 marzo 2026 e sino alle ore 12:00 del 14 maggio 2026. Invitalia provvederà, entro 30 giorni dalla data di apertura dello sportello, a rendere disponibili nel proprio sito internet lo schema in base al quale dev'essere redatta la domanda di agevolazione e la documentazione da allegare alla stessa.

In caso di accoglimento della domanda, le agevolazioni saranno erogate in non più di 2 stati di avanzamento lavori, sulla base delle richieste presentate dalle imprese beneficiarie in relazione allo stato di avanzamento del percorso di formazione agevolato. La richiesta di erogazione della prima quota può essere presentata solo successivamente allo svolgimento di almeno il 50% delle ore di formazione previste nell'ambito del progetto approvato. La seconda e ultima quota può essere richiesta solo a seguito dell'integrale realizzazione del percorso di formazione agevolato.

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, comunicato, G.U. 9/2/2026, n. 33

INPS: da marzo 2026 riduzione IRPEF e incremento delle maggiorazioni sociali

L'INPS, con notizia del 6 febbraio 2026, ha comunicato che, in seguito alle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2026 in tema di tassazione, ha avviato le attività volte ad assicurare, da marzo 2026, l'applicazione delle nuove misure previste:

- la riduzione della seconda aliquota IRPEF dal 35% al 33% per lo scaglione di reddito oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro per i titolari di pensioni e di prestazioni di accompagnamento alla pensione (art. 1, comma 3, Legge n. 199/2025);
- l'incremento strutturale delle maggiorazioni sociali riconosciute ai pensionati di età pari o superiore a 70 anni e agli invalidi civili totali maggiorenni.
- Nel mese di marzo, in relazione a entrambe le citate misure, l'Istituto pagherà anche i conguagli a credito relativi agli importi spettanti nei mesi di gennaio e febbraio 2026.

INPS, notizia, 6/2/2026

Portale Unico delle Associazioni di Categoria: prorogato il rilascio

L'INPS, con messaggio n. 407 del 3 febbraio 2026, ha comunicato che il rilascio sperimentale del Portale Unico delle Associazioni di Categoria, inizialmente previsto per il 1° febbraio 2026, è stato posticipato al 1° aprile 2026, al fine di poter completare le operazioni preliminari necessarie.

Il portale agevolerà la gestione degli adempimenti previdenziali per le associazioni di categoria e le loro strutture territoriali.

INPS, messaggio, 3/2/2026, n. 407

Implementata l'integrazione tra le banche dati INPS e AGEA

L'INPS, con messaggio n. 326 del 30 gennaio 2026, ha comunicato, sulla base della convenzione stipulata nel settembre 2023 per lo scambio dei dati relativi alle consistenze aziendali delle aziende agricole, di aver svolto con AGEA l'attività di integrazione delle banche dati contenenti la descrizione della consistenza aziendale delle imprese agricole di produzione primaria, che ha permesso il rilascio di una prima funzionalità che consente la visualizzazione del fascicolo aziendale presente nella banca dati AGEA all'interno della procedura di iscrizione e variazione delle aziende agricole presente sul sito INPS.

INPS, messaggio, 30/1/2026, n. 326

Incentivo Decreto Coesione esteso anche ai liberi professionisti

L'INPS, con messaggio n. 270 del 27 gennaio 2026, in seguito all'approfondimento con il Ministero del Lavoro e in qualità di autorità di gestione del Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027, ha offerto precisazioni in merito alla platea dei beneficiari dell'incentivo per l'avvio di un'attività imprenditoriale in settori considerati strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, ex art. 21, D.L. n. 60/2024 (c.d. Incentivo Decreto Coesione), anche in relazione ai requisiti di accesso previsti all'art. 6, commi 5 e 6, D.I. 3 aprile 2025.

Il Ministero del Lavoro ha chiarito che la norma deve interpretarsi nel senso di riconoscere la misura in esame anche ai liberi professionisti, precisando che per gli stessi il momento costitutivo dell'attività debba essere individuato con la data di apertura della partita IVA, ferma restando l'afferenza della stessa ai codici ATECO individuati dal D.I. e recepiti all'interno della circolare INPS n. 148/2025.

Pertanto, sono destinatari dell'Incentivo Decreto Coesione anche i disoccupati di età inferiore a 35 anni che dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025 abbiano avviato un'attività libero professionale in uno dei settori strategici individuati al paragrafo 3 e nell'Allegato n. 1 della circolare INPS n. 148/2025.

Si ricorda che il beneficio è pari a 500 euro al mese (per un massimo di 3 anni).

Il servizio di trasmissione della domanda telematica sul sito istituzionale www.inps.it è stato adeguato: i liberi professionisti in possesso dei requisiti potranno, quindi, presentare istanza dal 31 gennaio al 2 marzo 2026. Viene precisato che, non essendo tenuti all'iscrizione al Registro Imprese, devono dichiarare, in sede di domanda, la data di apertura della partita IVA, che deve necessariamente collocarsi tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025.

INPS, messaggio, 27/1/2026, n. 270

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI

Disponibile il nuovo Portale della Famiglia e della Genitorialità

In data 17 febbraio 2026 è stato reso disponibile il nuovo Portale della Famiglia e della Genitorialità, uno spazio digitale, accessibile anche da app, che permette di accedere a 40 prestazioni INPS per la famiglia e i genitori e a 300 servizi di altre Pubbliche Amministrazioni, in una logica di interoperabilità.

INPS, Portale della Famiglia e della Genitorialità

Assegni straordinari dei Fondi di solidarietà e prestazioni di esodo: adeguati i requisiti pensionistici

L'INPS, con messaggio n. 558 del 17 febbraio 2026, ha comunicato che, ai fini della lavorazione delle istanze relative agli assegni straordinari di sostegno al reddito dei Fondi di solidarietà bilaterali di settore e prestazioni di esodo per i lavoratori prossimi alla pensione, le funzionalità della procedura Unicarpe sono state aggiornate sulla base delle Tabelle che tengono conto dei nuovi requisiti di accesso a pensione "in via prospettica", come individuati dall'art. 1, commi 180 e 181 e 185-190, Legge di Bilancio 2026, nonché del nuovo scenario demografico definito dall'ISTAT, conformemente a quanto stabilito dall'art. 12, comma 12-ter, D.L. n. 78/2010.

INPS, messaggio, 17/2/2026, n. 558

CIGS per lavoratori dipendenti di aziende operanti in aree di crisi industriale complessa

Il Ministero del Lavoro, con circolare n. 3 del 10 febbraio 2026, ha offerto nuove indicazioni in merito alla CIGS per lavoratori dipendenti di aziende operanti in aree di crisi industriale complessa, in relazione alle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2026, chiarendo il quadro di riferimento normativo e procedurale. L'art. 44, comma 11-bis, D.Lgs. n. 148/2015, prevede la possibilità, per le aziende operanti in territori riconosciuti come area di crisi industriale complessa, di accedere a un trattamento di integrazione salariale in deroga. Tale intervento, non essendo una misura strutturale, è stato rifinanziato nelle Leggi di bilancio che si sono succedute a partire dal 2017 e, da ultimo, dall'art. 1, comma 165, Legge n. 199/2025. Tale ultima norma presenta, però, alcune novità rispetto alle formulazioni precedenti, tra le quali l'eliminazione della previsione del riparto delle risorse tra le Regioni predisposta con D.I. dei Ministri del Lavoro e dell'Economia.

Pertanto, non essendo più prevista l'emanazione del D.I. di ripartizione delle risorse tra le Regioni, la gestione dello stanziamento è "accentrata": al fine di autorizzare la CIGS non sarà più necessario verificare la sussistenza delle risorse (e di eventuali residui) in capo alle singole Regioni, ma solo la capienza della dotazione finanziaria complessiva riportata nella norma della Legge di bilancio che stabilisce il rifinanziamento.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, circolare, 10/2/2026, n. 3

Ricongiunzione tra Gestione separata ed Enti privati di previdenza obbligatoria: nuovo indirizzo

L'INPS, con circolare n. 15 del 9 febbraio 2026, ha chiarito l'applicazione dell'istituto della ricongiunzione tra la Gestione separata e gli Enti privati di previdenza obbligatoria, recependo l'orientamento giurisprudenziale consolidato e superando il precedente indirizzo amministrativo.

Infatti, a partire dalla sentenza di Cassazione n. 26039/2019, che ha riconosciuto il diritto, in capo a un libero professionista, di chiedere la ricongiunzione della contribuzione versata nella Gestione separata presso la Cassa professionale di iscrizione (gestione accentrante), ai sensi dell'art. 1, comma 2, Legge n. 45/1990 (c.d. ricongiunzione in uscita dalla Gestione separata e in entrata verso la Cassa professionale), si è consolidato un orientamento, alla luce di successive sentenze di merito, che hanno ribadito come la Legge n. 45/1990 riconosca un generale diritto alla ricongiunzione presso la Cassa di iscrizione del libero professionista, sulla cui sussistenza non possono incidere, ove difformi, le modalità di calcolo della prestazione previdenziale.

La circolare ricorda anche come, su parere del Ministero del Lavoro, la Gestione separata, pur essendo un Fondo obbligatorio, non risulti ascrivibile ai Fondi esclusivi, sostitutivi ed esonerativi dell'AGO né alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi gestiti dall'INPS, ma, ispirata integralmente al sistema di calcolo contributivo della pensione, sia stata fino ad oggi esclusa dall'ambito di applicazione delle norme in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi

Con la circolare n. 15/2026, previa condivisione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'INPS supera l'attuale orientamento amministrativo e offre indicazioni per l'esercizio della ricongiunzione tra la Gestione separata e gli Enti privati di previdenza obbligatoria di cui ai D.Lgs. n. 509/1994 e n. 103/1996 (di seguito, anche Enti privati), sia in entrata (verso la Gestione separata) che in uscita (dalla medesima Gestione verso gli Enti privati), in conformità ai principi di parità di trattamento e di unificazione della posizione assicurativa.

Per quanto riguarda la ricongiunzione in uscita verso la Gestione separata, ai fini dell'elaborazione del prospetto contributivo e della conseguente determinazione dell'importo da trasferire, vengono applicati i criteri stabiliti dalla Legge n. 45/1990, in conformità alle disposizioni amministrative emanate in materia.

In relazione, invece, alla ricongiunzione in entrata verso la Gestione separata, la circolare illustra il criterio di determinazione dell'onere, la valutazione dell'anzianità contributiva ricongiunta ai fini del diritto e della misura della pensione in relazione alle regole proprie della Gestione separata e la decorrenza del trattamento pensionistico. Il documento di prassi precisa che la natura interamente contributiva delle prestazioni previste nella

Gestione separata non può in nessun modo essere superata a legislazione vigente; pertanto, anche i periodi oggetto di ricongiunzione devono seguire una valutazione secondo il sistema di calcolo contributivo.

L'Istituto chiarisce che le indicazioni fornite si applicano alle domande di ricongiunzione e ai relativi ricorsi inoltrati a decorrere dalla data di pubblicazione della medesima, cioè dal 9 febbraio 2026, e anche a tutte le domande di ricongiunzione e ai relativi ricorsi inoltrati prima della citata data di pubblicazione, che a tale data risultino giacenti e non ancora definiti. In considerazione delle diverse fattispecie applicative che possono configurarsi, si riserva di fornire, con successivi messaggi, eventuali ulteriori indicazioni operative.

INPS, circolare, 9/2/2026, n. 15

Rivalutato l'assegno di maternità 2026

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 2026 il comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia che informa circa la rivalutazione per l'anno 2026 della misura e dei requisiti economici dell'assegno di maternità erogato dai Comuni sulla base della variazione media annua nel 2025 dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, pari al +1,4%, come comunicato dall'ISTAT in data 16 gennaio 2026.

Pertanto:

- l'importo dell'assegno mensile di maternità, se spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, verificatisi dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, è pari a 413,10 euro per 5 mensilità e, quindi, a 2.065,50 euro complessivi;
- il valore dell'ISEE da tenere presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, verificatisi dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, non dev'essere superiore a 20.668,26 euro.

Anche l'INPS, con circolare n. 16 dell'11 febbraio 2026, ha comunicato i suddetti valori.

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, comunicato, G.U. 9/2/2026, n. 32; INPS, circolare, 11/2/2026, n. 16

AUU: validità istanze e rivalutazione importi

L'INPS, con circolare n. 7 del 30 gennaio 2026, ha comunicato che per l'anno 2026, al fine di continuare a beneficiare dell'AUU, non è necessario presentare una nuova domanda, salvo che la domanda precedentemente trasmessa all'Istituto non sia decaduta, revocata, rinunciata o respinta.

Le domande già presentate valgono, infatti, anche per gli anni successivi a quello della presentazione, fatto salvo l'onere di comunicare le eventuali variazioni da inserire nel modello di domanda, come l'inserimento di una nuova scheda nel caso di nascita di un nuovo figlio o l'aggiornamento della scheda dei figli al raggiungimento della maggiore età per continuare a percepire l'AUU per i figli maggiorenni.

L'Istituto precisa, inoltre, che, a partire dal mese di marzo 2026, in assenza dell'ISEE, l'importo dell'AUU viene calcolato con riferimento agli importi minimi previsti dalla normativa. Qualora la nuova DSU sia presentata entro il 30 giugno 2026, gli importi

eventualmente già erogati per l'anno 2026 sono adeguati a decorrere dal mese di marzo 2026, con la corresponsione dei relativi arretrati.

INPS, circolare, 30/1/2026, n. 7

Ricongiunzione periodi assicurativi liberi professionisti: rateizzazione domande 2026

L'INPS, con circolare n. 5 del 28 gennaio 2026, ha reso noti i coefficienti con cui predisporre i piani di rateizzazione degli oneri di ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti, relativi a domande presentate nel corso dell'anno 2026, in applicazione dell'art. 2, comma 3, Legge n. 45/1990. In base a tale norma il pagamento dell'onere di ricongiunzione può essere effettuato ratealmente con la maggiorazione di un interesse annuo composto, pari al tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall'ISTAT. Pertanto, ai fini della predisposizione dei piani di ammortamento degli oneri relativi alle domande di ricongiunzione presentate nel corrente anno, l'INPS ha aggiornato le tabelle allegate alla circolare n. 24/2025 in base al tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT per il 2025, pari a +1,4%.

INPS, circolare, 28/1/2026, n. 5

Bonus mamme: il vademecum INPS

L'INPS, in data 27 gennaio 2026, ha pubblicato un *vademecum* relativo al *bonus mamme*, l'integrazione al reddito introdotta per sostenere le madri lavoratrici nel corso del 2025. L'Istituto ricorda che per l'anno 2025 il contributo ammonta a 40 euro mensili, per un massimo di 12 mensilità, rivolto alle madri lavoratrici con 2 o più figli. Il contributo viene erogato in unica soluzione entro febbraio 2026 per le domande presentate entro il 31 gennaio 2026 o non ancora liquidate.

INPS, notizia, 26/1/2026

Denunce di infortunio e malattia professionale: obbligatorio il codice CNEL

L'INAIL, con circolare n. 4 del 26 gennaio 2026, ha reso noto che, in seguito all'accordo interistituzionale sottoscritto in data 14 marzo 2025 col CNEL, il codice alfanumerico CNEL dovrà essere inserito nelle comunicazioni e nelle denunce di infortunio e malattia professionale.

L'accordo ha lo scopo di sviluppare e condividere flussi informativi, funzionali al miglioramento dell'analisi statistica, qualitativa e quantitativa degli eventi lesivi connessi al lavoro. La strutturazione dei flussi informativi collegati all'Archivio nazionale dei CCNL viene riconosciuta come elemento strategico per il consolidamento delle attività di conoscenza, monitoraggio e prevenzione dei rischi lavorativi e prevede l'invio periodico al CNEL dei flussi informativi relativi agli eventi infortunistici e tecnopatici suddivisi per categoria contrattuale. A tal fine, l'accordo ha previsto l'inserimento, nelle comunicazioni di infortunio e nelle denunce di infortunio e malattia professionale, del codice alfanumerico unico attribuito ai CCNL. Tale codice consente l'identificazione univoca dei CCNL depositati nell'Archivio nazionale, tenuto presso il CNEL, e permette di correlare ciascun evento lesivo alla specifica categoria contrattuale di riferimento, favorendo la costruzione di indicatori di

rischio più precisi e l'adozione di una nomenclatura uniforme da parte delle diverse Amministrazioni pubbliche.

Pertanto, l'INAIL ha aggiornato i servizi online e gli applicativi istituzionali per adeguare la raccolta dati alla nuova codificazione, sulla base dell'elenco dei contratti trasmesso dal CNEL, che sarà aggiornato periodicamente.

Ai fini operativi, dal 12 gennaio 2026 i datori di lavoro e gli intermediari che compilano e trasmettono in modalità telematica la comunicazione di infortunio e le denunce di infortunio/malattia professionale devono obbligatoriamente inserire il codice alfanumerico CNEL; pertanto, nei servizi online di Comunicazione di infortunio, Denuncia/comunicazione di infortunio, Denuncia di malattia professionale e Denuncia silicosi/asbestosi è presente il nuovo campo obbligatorio "CCNL – Codice CNEL". La compilazione del nuovo campo, che sostituisce i precedenti campi obbligatori "CCNL - Settore lavorativo CNEL" e "CCNL – Categoria CNEL", permette di visualizzare le informazioni di dettaglio relative al CCNL, nonché dei firmatari datoriali e sindacali, sulla base dell'elenco fornito dal CNEL.

INAIL, circolare, 26/1/2026, n. 4

SALUTE E SICUREZZA

Salute e sicurezza sul lavoro: estese al 2026 le attività di formazione aggiuntiva

L'INAIL, con news del 26 gennaio 2026, ha reso noto di aver siglato con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, a dicembre 2025, un addendum all'accordo quadro del 13 luglio 2023, per prorogare a tutto l'anno 2026 la possibilità per le imprese di accedere alla formazione finanziata in materia di salute e sicurezza per educare i lavoratori alla sicurezza e alla prevenzione negli ambienti di lavoro.

Le aziende possono accedere alle risorse attraverso gli avvisi pubblici di finanziamento dei programmi formativi resi disponibili dalle Regioni e sostenuti dall'Istituto con oltre 10 milioni di euro.

INAIL, news, 26/1/2026

DIRITTO SINDACALE

Lavoro domestico: pubblicati i minimi relativi all'anno 2026

In data 11 febbraio 2026 Fidaldo, Domina, Filcams-Cigl, Fisascat-Cisl, Uiltucs e Federcolf hanno stipulato l'accordo per l'aggiornamento retributivo, relativo ai nuovi minimi del lavoro domestico, derivanti dalla variazione del costo della vita, validi dal 1° gennaio 2026.

Si segnalano, in particolare, le seguenti modifiche:

- dal 1° gennaio 2026 l'indennità sostitutiva di vitto e alloggio è stabilita nella misura di 6,66 euro giornalieri (2,33 euro per ciascun pasto; 2 euro per l'alloggio);
- in relazione alle indennità variabili:
 - alle babysitter inquadrate nel livello BS, fino al compimento del 6° anno del bambino, spetta un'indennità di 138,54 euro mensili (0,84 euro orari), assorbibile da eventuali

superminimi individuali migliorativi. Tale valore mensile, nel caso di convivenza a orario ridotto, è di 97,06 euro;

- all'addetto all'assistenza di più di una persona non autosufficiente inquadrato nei livelli CS o DS spetta un'indennità di 119,66 euro mensili (0,70 euro orari), assorbibile da eventuali superminimi individuali migliorativi;
- ai lavoratori dei livelli B, BS e CS in possesso della certificazione di qualità di cui alla norma UNI 11766/2019 dev'essere corrisposta, decorsi 12 mesi dalla decorrenza del CCNL 8 settembre 2020 e fino alla scadenza della norma tecnica, un'indennità di 30,27 euro mensili, assorbibile da eventuali trattamenti retributivi individuali migliorativi. Per i lavoratori conviventi di livello DS l'indennità è assorbita dall'indennità di funzione.

Fidaldo, Domina, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs, Federcolf, accordo, 11/2/2026

CCNL Pubblici esercizi: accordo per i lavoratori con part time ciclico della ristorazione scolastica

FIPE-Confcommercio, Legacoop Produzione e servizi, Confcooperative Lavoro e servizi, Agci Servizi, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltusc-Uil, in data 10 febbraio 2026, hanno sottoscritto un accordo integrativo relativamente al CCNL Pubblici esercizi, ristorazione e turismo del 5 giugno 2024, in materia di assistenza sanitaria integrativa, con esclusivo riferimento ai lavoratori con contratto part time ciclico impiegati nel settore della ristorazione collettiva scolastica. Nello specifico, le parti si sono incontrate alla luce del fatto che, nella ristorazione collettiva scolastica:

- le aziende impiegano numerosi lavoratori con contratto a part time verticale e misto, considerata anche l'organizzazione ciclica del lavoro, in quanto nel periodo estivo sono assenti l'attività e, di conseguenza, la prestazione lavorativa;
- l'effettiva assenza di attività lavorativa nel periodo estivo è legata strutturalmente alla natura del servizio;

e hanno pertanto confermato e integrato l'art.186, CCNL, stabilendo che:

- il contributo a favore di Fondo Est pari a 12 euro mensili per ogni dipendente, a carico del datore di lavoro, è dovuto per 12 mensilità senza soluzione di continuità a favore di tutte le lavoratrici e i lavoratori a tempo indeterminato, senza distinzione tra lavoratrici e lavoratori assunti con contratto a tempo pieno, tempo parziale, verticale e misto;
- limitatamente alle lavoratrici e ai lavoratori assunti con contratto a tempo parziale verticale e misto, l'aumento di 3 euro del contributo a Fondo Est, previsto a decorrere dal 1° gennaio 2027, è congelato fino al 31 dicembre 2028.

L'accordo precisa che anche Angem, che ha aderito al CCNL 5 giugno 2024 in data 8 gennaio 2025, ha partecipato al confronto e sottoscritto per adesione l'accordo, non essendo parte stipulante del CCNL 5 giugno 2024.

FIPE-Confcommercio, Legacoop Produzione e servizi, Confcooperative Lavoro e servizi, Agci Servizi, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltusc-Uil, accordo, 10/2/2026

1. L'AGENZIA COMMENTA LE IMPOSTE SOSTITUTIVE DELLA LEGGE DI BILANCIO

Con la circolare n. 2/E/2026, l'Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni operative sulle novità contenute nella Legge di bilancio 2026 in tema di tassazione degli incrementi retributivi, dei rinnovi contrattuali e delle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale o per i turni. Si ricorda che l'art. 1, comma 7, Legge di bilancio 2026, introduce un'imposta sostitutiva del 5% per i lavoratori dipendenti privati, sugli incrementi retributivi, corrisposti nell'anno 2026, in attuazione dei contratti collettivi sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026. Per il medesimo anno 2026, l'art. 1, commi 10 e 11, Legge di bilancio 2026, prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 15% alle maggiorazioni e alle indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e alle indennità inerenti al lavoro a turni, fino a un massimo di 1.500 euro.

Incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali

Gli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti nell'anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, sono assoggettati, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali del 5%, che si applica ai lavoratori del settore privato con un reddito di lavoro dipendente, nell'anno 2025, non superiore a 33.000 euro (inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti dal lavoratore nel periodo d'imposta 2025, anche se derivanti da più rapporti di lavoro). L'imposta sostitutiva riguarda, fermo restando il principio di cassa allargato, gli importi corrisposti a partire dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, se relativi a rinnovi contrattuali sottoscritti nel 2024, 2025 e 2026. Sono esclusi, quindi, dall'agevolazione gli importi derivanti dai medesimi rinnovi, ma erogati prima del 1° gennaio 2026.

Inoltre, qualora l'erogazione degli incrementi retributivi derivanti dai citati rinnovi contrattuali, in virtù di previsioni contrattuali, sia distribuita in più anni, l'imposta sostitutiva si applica comunque alle tranches di incremento corrisposte dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, ancorché la loro erogazione sia iniziata precedentemente.

Ad esempio, nell'ipotesi di un rinnovo di un CCNL stipulato il 22 aprile 2025, che preveda un aumento mensile complessivo stimato di 200 euro, diviso in rate (27 euro dal 1° giugno 2025; 53 euro dal 1° giugno 2026; 59 euro dal 1° giugno 2027; 61 euro dal 1° giugno 2028), l'imposta sostitutiva si applica agli importi erogati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 riferiti alle rate mensili del 2025 e del 2026 (27 euro da gennaio a maggio 2026, 27 euro più 53 euro da giugno a dicembre 2026).

L'Agenzia ritiene che l'agevolazione si applichi ai soli incrementi retributivi che confluiscono nella retribuzione diretta, vale a dire le 12 mensilità della retribuzione, la tredicesima e la quattordicesima mensilità, nonché agli istituti retributivi indiretti interessati dai medesimi incrementi retributivi quali le assenze, per la sola parte integrata dal datore di lavoro, che danno diritto alla conservazione del posto di lavoro (malattia, maternità/paternità,

infortunio). Qualora gli aumenti previsti dal rinnovo contrattuale assorbano l'importo riconosciuto al dipendente a titolo di superminimo, anche quest'ultimo può beneficiare dell'agevolazione sui predetti incrementi retributivi.

Rimangono esclusi:

- gli scatti di anzianità e le somme corrisposte per prestazioni aggiuntive all'ordinaria attività, come, ad esempio, le ore di lavoro superiori al normale orario che godono di maggiorazioni o le indennità e le maggiorazioni per lavoro notturno o festivo e le indennità di turno;
- le somme che, seppur disposte dal rinnovo contrattuale, sono erogate *una tantum* al fine di dare integrale copertura al periodo di carenza contrattuale, nonché il TFR.

Nel caso in cui l'aumento contrattuale riguardi i redditi di lavoratori dipendenti che godono del regime agevolativo previsto per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero e per i lavoratori impatriati, si ritiene che la misura agevolativa in commento si applichi alla sola quota imponibile dell'aumento contrattuale.

I redditi assoggettati a tassazione con l'imposta sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non rilevano ai fini della determinazione delle detrazioni a esso commisurate.

Ai fini del riconoscimento del trattamento integrativo ex art. 1, D.L. n. 3/2020, il reddito di lavoro dipendente che è assoggettato a imposta sostitutiva va computato nel reddito complessivo da lavoro dipendente, per verificare se l'imposta lorda determinata in relazione a quest'ultimo è superiore alla relativa detrazione da lavoro dipendente.

Per fruire della tassazione con imposta sostitutiva il lavoratore non deve presentare una specifica istanza, mentre può avvalersi della tassazione ordinaria, attraverso un'espressa rinuncia scritta dell'imposizione sostitutiva.

Per consentire al datore di lavoro di verificare la spettanza dell'agevolazione, se il lavoratore abbia svolto nel 2025 una o più attività di lavoro dipendente con datori di lavoro diversi, lo stesso comunica all'attuale datore di lavoro le informazioni relative ai redditi derivanti dagli altri rapporti di lavoro, attraverso la consegna delle certificazioni uniche (CU) o, in mancanza, tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47, D.P.R. n. 445/2000.

Qualora il lavoratore percepisca redditi di lavoro dipendente non assoggettati a ritenuta fiscale, perché privo di un sostituto d'imposta (ad esempio il lavoratore domestico), egli può beneficiare della misura agevolativa nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2026, nella quale deve far concorrere al reddito complessivo i redditi che, per qualsiasi motivo, siano stati eventualmente assoggettati a imposta sostitutiva, pur in assenza dei presupposti richiesti.

Del pari, il dipendente utilizza la dichiarazione dei redditi per assoggettare gli emolumenti alla tassazione ordinaria nel caso in cui la ritenga più conveniente.

L'imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d'imposta, che deve versarla utilizzando i codici tributo istituiti con la risoluzione n. 3/E/2026.

Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso riguardanti la predetta imposta sostitutiva si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

Maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e indennità di turno

L'art. 1, commi 10 e 11, Legge di bilancio 2026, ha introdotto, per l'anno 2026, misure fiscali di favore con riferimento alle maggiorazioni e alle indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e alle indennità inerenti al lavoro a turni.

In particolare, il comma 10 prevede un'imposizione sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 15% per:

- le maggiorazioni e indennità corrisposte dal datore di lavoro in relazione al lavoro notturno, ai sensi dell'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 66/2003, e dei CCNL;
- le maggiorazioni e indennità corrisposte per lavoro svolto nei giorni festivi e di riposo, come individuati dai CCNL (il "riposo settimanale" è quello individuato dai CCNL, a prescindere dalla circostanza per cui lo stesso coincida, o meno, con la domenica);
- le indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni, previsti dai CCNL (la nozione di turno è quella dell'art. 1, comma 2, lett. f), D.Lgs. n. 66/2003, nonché nell'ambito di eventuali specifiche regolamentari e organizzative rinvenibili nella contrattazione collettiva nazionale).

Secondo l'Agenzia rientrano nell'ambito applicativo della disposizione agevolativa le indennità di reperibilità previste dai CCNL in relazione alle 3 tipologie di lavoro sopra elencate.

Le predette somme, erogate nell'anno 2026, sono soggette a imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, entro il limite annuo di 1.500 euro.

Restano, invece, escluse dall'ambito applicativo della disposizione:

- le somme erogate in base agli accordi territoriali e aziendali, nonché gli istituti retributivi indiretti, a carico del datore di lavoro, nel caso di assenza dal lavoro (malattia, maternità/paternità, infortuni), o quelli differiti (TFR) o, ancora, le voci riguardanti la retribuzione diretta ordinaria (quindi anche la tredicesima e la quattordicesima mensilità);
- le somme corrisposte, a qualsiasi titolo, per lavoro straordinario, eccetto che festivo o notturno, nonché, ai sensi del comma 11, i compensi che, ancorché denominati come maggiorazioni o indennità, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria.

Sono, difatti, interessati dalla disciplina in esame esclusivamente gli importi "aggiuntivi" collegati agli istituti richiamati, ove previsti dal CCNL, rispetto alla retribuzione ordinaria percepita dai lavoratori, ferma restando l'esclusione delle somme relative a lavoro straordinario.

Il comma 11 prevede che l'agevolazione in commento non si applica ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, ai quali è riconosciuto un trattamento integrativo speciale. Per fruire della tassazione agevolata il lavoratore dipendente non deve presentare una specifica istanza. Per espressa previsione normativa, è, invece, riconosciuta al medesimo la possibilità di avvalersi della tassazione ordinaria, attraverso un'espressa rinuncia scritta dell'imposizione sostitutiva.

L'imposta sostitutiva è applicata, ai sensi del comma 11, dai sostituti d'imposta del settore privato, nei confronti dei titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore,

nell'anno 2025, a 40.000 euro (inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti dal lavoratore nel periodo d'imposta 2025, anche se derivanti da più rapporti di lavoro).

I redditi assoggettati a tassazione con l'imposta sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non rilevano ai fini della determinazione delle detrazioni a esso commisurate.

Ai fini del riconoscimento del trattamento integrativo di cui all'art. 1, D.L. n. 3/2020, il reddito di lavoro dipendente che è assoggettato a imposta sostitutiva ai sensi dell'art. 1, comma 10, Legge n. 199/2025, va computato nel reddito complessivo da lavoro dipendente, per verificare se l'imposta lorda determinata in relazione a quest'ultimo è superiore alla relativa detrazione da lavoro dipendente.

Laddove il sostituto d'imposta, tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva, sia diverso da quello che ha rilasciato la CU per l'anno precedente, il lavoratore attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno, tramite la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47, D.P.R. n. 445/2000, o mediante consegna delle CU relative a ciascun precedente rapporto di lavoro svolto nell'anno 2025.

Qualora il lavoratore percepisca redditi di lavoro dipendente non assoggettati a ritenuta fiscale, perché privo di un sostituto d'imposta (ad esempio, il lavoratore domestico), può beneficiare della detassazione delle maggiorazioni e delle indennità per lavoro notturno e festivo e delle indennità di turno nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta di riferimento.

L'imposta sostitutiva si applica alle somme erogate, nell'anno 2026, fermo restando il rispetto del c.d. principio di cassa allargato, a titolo di maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e di indennità di turno, entro il limite annuo complessivo di 1.500 euro, che rappresenta una franchigia e, pertanto, le somme eccedenti concorrono al reddito e sono tassate secondo le modalità ordinarie.

Ai fini del limite annuo di 1.500 euro non concorrono i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili assoggettati all'imposta sostitutiva disciplinata all'art. 1, commi 182 ss., Legge n. 208/2015. Il dipendente è, in ogni caso, tenuto a comunicare al sostituto d'imposta l'insussistenza del diritto ad avvalersi del regime sostitutivo nelle ipotesi in cui, nel corso del 2026, abbia intrattenuto altri rapporti di lavoro dipendente e percepito somme già assoggettate a imposta sostitutiva, superando in tal modo il limite di 1.500 euro stabilito dalla norma.

Resta fermo che, in sede di dichiarazione dei redditi, il dipendente è tenuto a far concorrere al reddito complessivo i redditi che, per qualsiasi motivo, siano stati eventualmente assoggettati a imposta sostitutiva, pur in assenza dei presupposti richiesti dalla legge. Del pari, il dipendente utilizza la dichiarazione dei redditi per assoggettare gli emolumenti alla tassazione ordinaria nel caso in cui la ritenga più conveniente.

L'imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d'imposta, che deve versarla utilizzando i codici tributo istituiti con risoluzione n. 2/E/2026.

Il comma 12 prevede, inoltre, che per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso riguardanti la predetta imposta sostitutiva si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

2. IMPOSTE SOSTITUTIVE EX LEGGE DI BILANCIO 2026 - CODICI TRIBUTO

L'Agenzia delle Entrate, con le risoluzioni nn. 2/E, 3/E e 4/E del 29 gennaio 2026, ha indicato i codici tributo di versamento delle imposte sostitutive in applicazione della Legge di bilancio 2026.

Risoluzione n. 2/E/2026

La risoluzione n. 2/E/2026 ha istituito i codici tributo per il versamento, mediante il modello F24, dell'imposta sostitutiva sulle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, per lavoro prestato nei giorni festivi, nonché per indennità di turno corrisposte ai lavoratori dipendenti del settore privato:

- "1076" denominato "Imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni - Sostituto di imposta - articolo 1, commi 10 e 11, legge 30 dicembre 2025, n. 199";
- "1610" denominato "Imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni dovuta in Sicilia e versata fuori regione - Sostituto di imposta - articolo 1, commi 10 e 11, legge 30 dicembre 2025, n. 199";
- "1929" denominato "Imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni dovuta in Sardegna e versata fuori regione - Sostituto di imposta - articolo 1, commi 10 e 11, legge 30 dicembre 2025, n. 199";
- "1933" denominato "Imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni dovuta in Valle d'Aosta e versata fuori regione - Sostituto di imposta - articolo 1, commi 10 e 11, legge 30 dicembre 2025, n. 199";
- "1311" denominato "Imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e dovuta fuori dalla regione in cui è effettuato il versamento - Sostituto di imposta - articolo 1, commi 10 e 11, legge 30 dicembre 2025, n. 199".

Risoluzione n. 3/E/2026

La risoluzione n. 3/E/2026 ha istituito dei codici tributo per il versamento, mediante il modello F24, dell'imposta sostitutiva sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato:

- "1075" denominato "Imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti - Sostituto di imposta - articolo 1, comma 7, legge 30 dicembre 2025, n. 199";

- "1609" denominato "Imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti dovuta in Sicilia e versata fuori regione - Sostituto di imposta - articolo 1, comma 7, legge 30 dicembre 2025, n. 199";
- "1926" denominato "Imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti dovuta in Sardegna e versata fuori regione - Sostituto di imposta - articolo 1, comma 7, legge 30 dicembre 2025, n. 199";
- "1927" denominato "Imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti dovuta in Valle d'Aosta e versata fuori regione - Sostituto di imposta - articolo 1, comma 7, legge 30 dicembre 2025, n. 199";
- "1310" denominato "Imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e dovuta fuori dalla regione in cui è effettuato il versamento - Sostituto di imposta - articolo 1, comma 7, legge 30 dicembre 2025, n. 199".

Risoluzione n. 4/E/2026

La risoluzione n. 4/E/2026 ha istituito i codici tributo per il versamento, mediante i modelli "F24" e "F24 enti pubblici" (F24 EP), dell'imposta sostitutiva sui compensi per il trattamento economico accessorio erogati al personale non dirigenziale delle Amministrazioni pubbliche:

- "1077" denominato "Imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sul trattamento economico accessorio erogato al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche - Sostituto di imposta - articolo 1, comma 237, legge 30 dicembre 2025, n. 199";
- "1611" denominato "Imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sul trattamento economico accessorio erogato al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche dovuta in Sicilia e versata fuori regione - Sostituto di imposta - articolo 1, comma 237, legge 30 dicembre 2025, n. 199";
- "1934" denominato "Imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sul trattamento economico accessorio erogato al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche dovuta in Valle d'Aosta e versata fuori regione - Sostituto di imposta - articolo 1, comma 237, legge 30 dicembre 2025, n. 199";
- "1935" denominato "Imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sul trattamento economico accessorio erogato al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche dovuta in Sardegna e versata fuori regione - Sostituto di imposta - articolo 1, comma 237, legge 30 dicembre 2025, n. 199";
- "1314" denominato "Imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sul trattamento economico accessorio erogato al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e dovuta fuori dalla regione".
- "179E" denominato "Imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sul trattamento economico accessorio erogato al personale non dirigenziale delle

amministrazioni pubbliche - Sostituto di imposta - articolo 1, comma 237, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;

- “180E” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sul trattamento economico accessorio erogato al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche dovuta in Valle d’Aosta e versata fuori regione - Sostituto di imposta - articolo 1, comma 237, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;

- “181E” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sul trattamento economico accessorio erogato al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche versata in Valle d’Aosta e dovuta fuori dalla regione - Sostituto di imposta - articolo 1, comma 237, legge 30 dicembre 2025, n. 199”.

3. NUOVI OBBLIGHI DI VERSAMENTO AL FONDO DI TESORERIA INPS DEL TFR

La Legge di Bilancio per il 2026 introduce, con decorrenza dal 1° gennaio 2026, nuovi obblighi contributivi a carico dei datori di lavoro. L'INPS, con la circolare n. 12/2026, fornisce le prime indicazioni amministrative concernenti l'attuazione dell'obbligo di versamento del TFR maturando al "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile", di cui all'art. 1, comma 755, Legge n. 296/2006, c.d. Fondo di Tesoreria.

Ambito di applicazione

È bene premettere che la disciplina in esame continua a riguardare esclusivamente i lavoratori per i quali trova applicazione l'art. 2120, c.c., ai fini del TFR.

Pertanto, sono obbligati al versamento del contributo al Fondo di Tesoreria tutti i datori di lavoro privati, con esclusione dei datori di lavoro domestico.

Sono, altresì, obbligati al versamento di tale contributo gli Organismi pubblici privatizzati e gli Enti pubblici economici, limitatamente ai rapporti di lavoro regolati dal diritto comune e, quindi, assoggettati alla disciplina dell'art. 2120, c.c.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina in argomento i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001, salvo che i rapporti di lavoro siano regolati integralmente dal diritto comune, con conseguente applicazione dell'art. 2120, c.c..

La novella normativa

In particolare con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2026, sono tenuti al versamento del contributo anche i datori di lavoro che hanno raggiunto o raggiungono, negli anni successivi a quello di inizio dell'attività, la soglia dimensionale di 50 dipendenti, prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente all'anno del periodo di paga considerato, e, limitatamente al periodo 2026-2027, a condizione che, nel medesimo anno solare, la predetta media annuale non sia inferiore a 60 addetti alle proprie dipendenze. Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2032, sono, altresì, tenuti al versamento del contributo i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o superiore a 40 o che raggiungono, anche negli anni successivi a quello di inizio dell'attività, la soglia dimensionale di 40 addetti alle proprie dipendenze, prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente all'anno del periodo di paga considerato.

È di piena evidenza che, a seguito della descritta novella, relativamente all'ambito di applicazione della norma, viene meno il rilievo esclusivo della dimensione occupazionale del datore di lavoro rilevata con riferimento al primo anno di attività, attribuendo rilevanza anche all'incremento del numero dei lavoratori eventualmente intervenuto negli anni successivi.

Nella tabella seguente si rappresenta la media annuale dei lavoratori da considerare ai fini dell'obbligo contributivo:

Anno	Media lavoratori in forza nell'anno solare precedente
2026-2027	60
2028-2031	50
Dal 2032	40

L'obbligo di versamento degli accantonamenti al Fondo di Tesoreria ricorre, peraltro, in tutti i casi in cui il lavoratore non aderisce alle forme pensionistiche complementari. In tali ipotesi, il TFR maturando resta regolato dall'art. 2120, c.c., e le relative quote devono essere versate al Fondo di Tesoreria qualora il datore di lavoro soddisfi i requisiti dimensionali previsti dalla normativa.

Requisito dimensionale

Il requisito dimensionale si determina sulla base della media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente rispetto all'anno del periodo di paga considerato.

Pertanto, il contributo di finanziamento al Fondo di Tesoreria è dovuto se, alla fine dell'anno solare precedente (nella prassi amministrativa, l'anno civile, ossia dal 1° gennaio al 31 dicembre), la media dei dipendenti occupati raggiunge il limite dimensionale dettagliato nella precedente tabella.

Al riguardo, si precisa che i riferimenti temporali contenuti nella disposizione in argomento devono intendersi riferiti alla competenza del periodo di paga e ai relativi accantonamenti, mentre la verifica del requisito dimensionale è sempre effettuata con riferimento all'anno solare precedente.

Ad esempio:

- per il periodo di paga decorrente da gennaio 2026 e per i relativi accantonamenti, si considera la media annuale dei dipendenti in forza nell'anno 2025 - 1° gennaio/31 dicembre 2025;
- per il periodo di paga decorrente da gennaio 2027 e per i relativi accantonamenti, si considera la media annuale dei dipendenti in forza nell'anno 2026 - 1° gennaio/31 dicembre 2026, ecc.).

Pertanto, se un datore di lavoro non raggiunge la soglia dimensionale riferita all'anno 2025 (media inferiore a 60 addetti), il medesimo non è tenuto all'obbligo di conferimento delle quote di TFR per l'anno 2026. Tuttavia, se nel corso dell'anno 2026 raggiunge la soglia dimensionale prevista dalla disposizione in argomento, l'obbligo suddetto scatterà per il periodo di paga decorrente da gennaio 2027, poiché il calcolo si baserà sulla media dei dipendenti riferita all'anno 2026.

Eventuali riduzioni del numero di addetti intervenute successivamente non incidono sull'obbligo di versamento.

La media annuale dei dipendenti dev'essere calcolata avendo riguardo esclusivamente ai mesi di effettiva attività del datore di lavoro, escludendo dal computo eventuali periodi di sospensione dell'attività aziendale. Pertanto, il calcolo della media deve riflettere la reale

presenza dei lavoratori nei mesi in cui il datore di lavoro è stato effettivamente operativo, garantendo così una rappresentazione fedele della dimensione occupazionale.

Si precisa che, relativamente al primo anno di applicazione della novella (2026), l'obbligo contributivo trova applicazione per i datori di lavoro in attività nell'anno 2024. Ciò in ragione del fatto che, come sopra anticipato, il legislatore subordina l'insorgenza dell'obbligo di versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria al superamento della soglia dimensionale calcolata sulla media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente a quello del periodo di paga considerato. Ne consegue che, per l'anno 2026, il parametro di riferimento è necessariamente l'anno solare 2025, che deve poter essere considerato come anno "precedente" ai fini del calcolo della media occupazionale. Ciò presuppone l'esistenza di un periodo di attività aziendale già avviato e consolidato prima del 2025; pertanto, solo i datori di lavoro in attività nel 2024 dispongono di una base temporale coerente con il dato normativo, volta a valutare la dimensione occupazionale su un arco annuale significativo e comparabile.

I tecnici dell'Istituto evidenziano come un datore di lavoro che abbia iniziato l'attività nell'anno 2025 e che, con riferimento a tale anno, raggiunga la media di 50 dipendenti, è tenuto al versamento del contributo di finanziamento al Fondo di Tesoreria a decorrere dal mese di inizio dell'attività, non essendo modificata la disposizione normativa vigente.

Ciò in quanto l'attuale disciplina continua ad attribuire rilievo alla verifica del requisito dimensionale nell'anno di costituzione dell'azienda, indipendentemente dalle nuove soglie introdotte dalla Legge di bilancio 2026, che operano esclusivamente per gli anni successivi a quello di inizio dell'attività.

Ai fini del calcolo devono essere considerati tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato alle dipendenze del medesimo datore di lavoro, indipendentemente dalla tipologia e dall'orario di lavoro, compresi i lavoratori con contratto part-time. Questi ultimi, a prescindere dalla tipologia del contratto (orizzontale, verticale o misto), sono computati in proporzione all'orario, sommando mensilmente gli orari individuali e rapportandoli all'orario del lavoratore a tempo pieno, con arrotondamento all'unità per frazioni/superiori alla metà dell'orario normale

Adempimenti operativi

I datori di lavoro che rientrano nel requisito dimensionale di cui sopra devono rilasciare all'Istituto apposita dichiarazione, anche per via telematica, utilizzando il modello denominato "SC34", reperibile nella sezione "Moduli" del sito istituzionale www.inps.it. Inoltre, i medesimi soggetti sono tenuti a richiedere, per le posizioni INPS afferenti alla gestione DM, il codice di autorizzazione "1R", avente il significato di "Azienda in cui sono occupati lavoratori per i quali è dovuto il contributo di finanziamento del Fondo di Tesoreria".

Ai fini della determinazione dell'importo mensile da versare al Fondo di Tesoreria, per ciascun lavoratore interessato dev'essere presa in considerazione la retribuzione mensile utile ai fini del TFR, riferita al periodo di paga di competenza.

La quota di TFR maturata nel periodo è determinata applicando alla suddetta retribuzione l'aliquota pari al 7,41% (1/13,5), in conformità a quanto previsto dall'art. 2120, c.c.

Il versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria dev'essere effettuato dai datori di lavoro con periodicità mensile, con le medesime modalità e nei termini previsti per il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria; pertanto, il versamento deve avvenire entro il giorno 16 del mese successivo a quello del periodo di paga cui si riferisce la quota di TFR maturata. In sede di prima applicazione la circolare INPS n. 12/2026, sebbene l'obbligo decorra dal 1° gennaio, indica che i datori di lavoro possono assolvere all'obbligo contributivo di versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare INPS n. 12/2026, ovvero entro il 16 maggio 2026, anche per i periodi decorrenti da gennaio 2026.

A tale fine viene istituito nel flusso UniEmens il nuovo codice causale "CF05" all'interno dell'elemento `TipolmpPregCMT` di `GestioneTFR/MeseTFR/MeseTesoreria/Contribuzione/ImportoPregresso`, avente il significato di "Versamento arretrati quote TFR legge 30 dicembre 2025, n. 199".

In ultimo, si ricorda che rimangono in vigore le misure agevolative già previste dalla normativa previgente.

4. BONUS ASSUNZIONE ZES

Al fine di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno (di seguito, anche ZES unica) e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, il D.L. n. 60/2024, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione", all'art. 24, rubricato "Bonus Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno – ZES unica", ha introdotto un esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati (esclusi i datori di lavoro domestico) che, nel periodo dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, hanno assunto in unità produttive site in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e Umbria, personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. L'esonero contributivo in oggetto, pertanto, può essere legittimamente riconosciuto solo a condizione che la prestazione lavorativa sia svolta presso una sede di lavoro (o unità produttiva) collocata in una delle citate Regioni. Per sede di lavoro si intende l'unità operativa presso cui sono denunciati nel flusso UniEmens i lavoratori, ossia il luogo dove si svolge stabilmente l'attività lavorativa dei dipendenti ed è indipendente dalla residenza del lavoratore.

La concedibilità dell'esonero contributivo è subordinata al possesso di determinati requisiti afferenti sia al datore di lavoro che al lavoratore. Ulteriore condizione richiesta riguarda i limiti dimensionali dei datori lavoro privati, che, nel mese in cui hanno proceduto all'assunzione, devono avere occupato fino a un massimo di 10 dipendenti. La verifica del requisito occupazionale deve avvenire esclusivamente nel mese in cui è avvenuta l'assunzione incentivabile.

È necessario precisare che l'esonero può essere riconosciuto soltanto con riferimento alle assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di personale non dirigenziale che, alla data dell'assunzione, abbia compiuto 35 anni di età e sia disoccupato da almeno 24 mesi. L'esonero spetta, altresì, con riferimento ai soggetti che, alla data dell'assunzione incentivata, sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero in argomento.

Per quanto riguarda il requisito dell'essere disoccupato, si rammenta che, in base al combinato disposto dell'art. 19, commi 1 e 3, D.Lgs. n. 150/2015, e dell'art. 4, comma 15-*quater*, D.L. n. 4/2019, si considerano disoccupati:

- i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'art. 13, D.Lgs. n. 150/2015, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego. Lo stato di disoccupazione è sospeso in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi;
- i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13, TUIR.

Ai fini della verifica del requisito dello stato di disoccupazione di almeno 24 mesi, nell'istanza di richiesta dell'esonero in argomento il datore di lavoro interessato alla fruizione del beneficio deve, pertanto, dichiarare la sussistenza dello status di disoccupato in capo al lavoratore.

Rapporti di lavoro incentivabili

L'art. 24, comma 1, Decreto Coesione, stabilisce che l'esonero contributivo spetta per le assunzioni di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato effettuate nel periodo 1° settembre 2024 - 31 dicembre 2025.

L'esonero in parola non può essere riconosciuto nelle ipotesi in cui si sia proceduto alla trasformazione a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a tempo determinato già in essere.

Inoltre, considerata la *ratio* dell'agevolazione in argomento, consistente nella volontà di sostenere lo sviluppo di un'occupazione stabile nella ZES unica per il Mezzogiorno, contribuendo alla riduzione dei divari territoriali, devono ritenersi esclusi dal beneficio i rapporti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico. Infine, non rientra fra le tipologie incentivate l'assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata, ancorché stipulato a tempo indeterminato.

L'esonero contributivo in oggetto è, invece, applicabile in caso di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato part-time nonché ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della Legge n. 142/2001. Considerata, da ultimo, la sostanziale equiparazione, ai fini del diritto agli incentivi all'occupazione, dell'assunzione a scopo di somministrazione ai rapporti di lavoro subordinato gli esoneri contributivi in argomento spettano anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la somministrazione sia resa verso l'utilizzatore nella forma a tempo determinato. In particolare, in caso di contratto di somministrazione di lavoro, la sede di lavoro rilevante ai fini del riconoscimento della decontribuzione dev'essere individuata nel luogo di effettivo svolgimento dell'attività lavorativa, quindi, con riferimento alla sede di lavoro dell'utilizzatore e non dell'agenzia di somministrazione.

Assetto e misura dell'esonero

L'esonero contributivo è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore. Per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 20,96 euro (€ 650/31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo. Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell'agevolazione dev'essere proporzionalmente ridotto.

A seguito dell'applicazione dell'agevolazione, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Nella determinazione delle contribuzioni è necessario fare riferimento, ai fini della delimitazione dell'agevolazione, alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente oggetto di sgravio. Per quanto riguarda il profilo temporale di applicazione della misura, che ha una durata massima di 24 mesi, la stessa spetta per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato effettuate nel periodo ricompreso tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025. Come già precisato per altre agevolazioni, il periodo di fruizione dell'esonero può essere sospeso esclusivamente

nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.

Il beneficio contributivo in oggetto è riconosciuto nel limite di spesa previsto.

Condizioni di spettanza dell'esonero

L'esonero in argomento, costituendo un incentivo all'assunzione, è subordinato al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione, disciplinati dall'art. 31, D.Lgs. n. 150/2015, al rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori, nonché al rispetto dei presupposti specificamente previsti dall'art. 24, Decreto Coesione.

In relazione ai vincoli specificamente previsti dal Decreto Coesione, l'esonero contributivo in argomento spetta in relazione a tutte le nuove assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, effettuate nel periodo 1° settembre 2024 - 31 dicembre 2025, per le tipologie contrattuali ammesse, purché sia rispettato il requisito geografico della sede di lavoro o dell'unità produttiva, la quale deve collocarsi in una delle Regioni rientranti nella ZES unica per il Mezzogiorno.

Inoltre, il diritto alla legittima fruizione dell'agevolazione in trattazione è subordinato alla sussistenza delle seguenti condizioni:

- il lavoratore, alla data della nuova assunzione a tempo indeterminato, deve avere compiuto 35 anni;
- il lavoratore, alla data della prima assunzione incentivata, dev'essere disoccupato da almeno 24 mesi;
- i datori di lavoro, nel mese di assunzione a tempo indeterminato, devono occupare fino a un massimo di 10 dipendenti;
- i datori di lavoro non devono avere proceduto, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi, ai sensi della Legge n. 223/1991, nella stessa unità produttiva (cfr. art. 24, comma 5, D.L. n. 60/2024);
- i datori di lavoro non devono procedere, nei 6 mesi successivi all'assunzione, al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero in oggetto o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo. La violazione di tale divieto comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. Al riguardo, si fa presente che, ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero in capo al nuovo datore di lavoro, l'eventuale revoca del beneficio per violazione del divieto di licenziamento sopra indicato non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore. Pertanto, nelle ipotesi in cui l'agevolazione venga revocata a causa dei suddetti licenziamenti, il precedente periodo di fruizione dev'essere, comunque, computato per il calcolo del periodo residuo spettante. Con specifico riferimento ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, si rappresenta che non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali licenziamenti effettuati per sopravvenuta inidoneità assoluta al lavoro e per superamento del periodo di comporta, in quanto trattasi di fattispecie sui generis, in cui assume rilevanza preponderante l'oggettiva impossibilità di reimpiegare il lavoratore cessato dal rapporto;

- l'assunzione del lavoratore disoccupato deve determinare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti.

Ai fini della determinazione dell'incremento occupazionale netto il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario.

Il venire meno dell'incremento fa perdere il beneficio per il mese di calendario di riferimento; l'eventuale ripristino dell'incremento per i mesi successivi consente, invece, la fruizione del beneficio dal mese di ripristino fino alla sua originaria scadenza, ma non consente di recuperare il beneficio perso.

Procedimento di ammissione all'incentivo: adempimenti dei datori di lavoro

Allo scopo di conoscere con certezza l'ammontare del beneficio spettante e l'eventuale residua disponibilità delle risorse, il datore di lavoro richiedente l'esonero contributivo in argomento per l'assunzione già effettuata deve inoltrare all'INPS la domanda di ammissione all'agevolazione, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on line reperibile sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione denominata "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)" - "Incentivi Decreto Coesione- Articolo 24".

Nel modulo di istanza on line devono essere indicate, anche sulla base di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, D.l. 7 gennaio 2025, le seguenti informazioni:

- a) i dati identificativi dell'impresa, con particolare riferimento al numero di dipendenti occupati nel mese in cui avviene l'assunzione incentivata;
- b) i dati identificativi del lavoratore nei cui confronti è intervenuta l'assunzione a tempo indeterminato e la dichiarazione circa la sussistenza dello *status* di disoccupato di lunga durata alla data di assunzione;
- c) l'indicazione della tipologia di contratto di lavoro (se a tempo pieno o a tempo parziale) e l'eventuale percentuale oraria di lavoro;
- d) l'importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché l'ammontare dell'aliquota contributiva datoriale riferita al rapporto di lavoro. Nel caso di rapporto part-time dev'essere indicata la retribuzione effettivamente erogata;
- e) l'indicazione della Regione e della Provincia di esecuzione effettiva della prestazione lavorativa (sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo).

L'INPS, una volta ricevuta la domanda telematica, mediante i propri sistemi informativi centrali provvede a:

- calcolare l'ammontare del beneficio spettante in base all'ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro dichiarati nella richiesta;
- consultare il Registro Nazionale degli aiuti di Stato per verificare che per quel datore di lavoro sussistano le condizioni per riconoscere l'agevolazione richiesta, relativamente al rispetto della c.d. clausola Deggendorf;
- fornire, qualora risulti che vi sia sufficiente capienza di risorse e che i requisiti di cui sopra siano rispettati, un riscontro in merito all'accoglimento della domanda e procedere alla registrazione dell'agevolazione sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato.

Ai fini dell'ammissione alla fruizione della misura, l'INPS quantifica quanto possa essere erogato per ciascuna annualità per il singolo rapporto di lavoro, provvedendo ad accogliere le richieste solo laddove vi sia sufficiente capienza di risorse da ripartire *pro quota* per tutti i 24 mesi di agevolazione spettante.

L'importo dell'esonero riconosciuto dalle procedure telematiche costituisce l'ammontare massimo dell'agevolazione che può essere fruita nelle denunce contributive.

Per potere esporre l'agevolazione contributiva in argomento, dal mese di competenza febbraio 2026, i datori di lavoro autorizzati a fruire della misura devono valorizzare all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:

- nell'elemento <CodiceCausale> dev'essere inserito il nuovo valore "EZES", avente il significato di "Esonero contributivo Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno - D.L.7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 luglio 2024, n. 95.";
- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dev'essere inserito il numero di protocollo della domanda telematica;
- nell'attributo <TipoidentMotivoUtilizzo> dev'essere indicato il valore "PROTOCOLLO".
- Per dichiarare l'importo spettante dell'esonero relativo alle competenze pregresse (da settembre 2024 a gennaio 2026), per i lavoratori indicati con il <CodAgio> "ZS" devono essere valorizzati i seguenti elementi:
 - <CodiceRetribuzione> con il codice "Y";
 - <CodAgio> con il codice agevolazione "ZP", che assume il significato di "Arretrati Esonero contributivo Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno - D.L.7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 luglio 2024, n. 95";
 - <Retribuzione> con l'importo del recupero spettante, rispetto alla totalità dei periodi pregressi.

Il codice agevolazione "ZP", utilizzato per dichiarare l'importo spettante rispetto ai periodi pregressi dell'esonero ZES unica, deve essere utilizzato esclusivamente nella competenza di marzo 2026 inviata entro il primo periodo di trasmissione 2026, ossia entro il 31 maggio 2026.

5. GEOLOCALIZZAZIONE VEICOLI PER IL TRASPORTO DI RIFIUTI PERICOLOSI

L'INL, con nota n. 831/2026, ha diramato importanti chiarimenti in merito all'applicazione dell'art. 4, Legge n. 300/1970, nelle aziende interessate dal sistema di tracciabilità dei rifiuti disciplinato dal D.M. n. 59/2023 e dal Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), istituito ai sensi dell'art. 188-bis, D.Lgs. n. 152/2006.

I quesiti sottoposti all'Ispettorato riguardano, in particolare, la possibile esclusione della procedura autorizzativa prevista dall'art. 4, St. Lav., in relazione all'installazione di sistemi di geolocalizzazione sui veicoli adibiti al trasporto di rifiuti pericolosi, laddove tali sistemi siano funzionali agli obblighi di tracciabilità previsti dalla normativa ambientale.

Come noto, l'art. 188-bis, D.Lgs. n. 152/2006, ha introdotto il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, articolato in una sezione Anagrafica e in una sezione Tracciabilità. Quest'ultima comprende, oltre ai dati ambientali relativi agli adempimenti di cui agli artt. 190 e 193, D.Lgs. n. 152/2006, anche i dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto nei casi stabiliti dal decreto attuativo.

Il D.M. n. 59/2023, in attuazione della citata disposizione, ha disciplinato il sistema di tracciabilità prevedendo la digitalizzazione degli adempimenti connessi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti, compresi i dati relativi ai percorsi dei mezzi nei casi previsti.

La nota dell'INL evidenzia che la prescrizione di cui all'art. 188-bis, lett. b), configura un obbligo di carattere speciale, costituente condizione per l'esercizio dell'attività d'impresa nel settore interessato. In tale prospettiva, l'installazione dei sistemi di geolocalizzazione funzionali all'adempimento dell'obbligo normativo non integra una scelta organizzativa del datore di lavoro riconducibile alle esigenze indicate dall'art. 4, comma 1, Legge n. 300/1970.

L'Ispettorato precisa, pertanto, che nei casi in cui il sistema GPS sia installato esclusivamente per adempiere agli obblighi di tracciabilità imposti dalla normativa ambientale, non trova applicazione la procedura di accordo sindacale o autorizzazione amministrativa prevista dall'art. 4, comma 1, St. Lav.

La nota chiarisce, inoltre, che il sistema di geolocalizzazione non può essere qualificato quale «*strumento utilizzato dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa*», ai sensi dell'art. 4, comma 2, posto che l'attività di trasporto può essere svolta anche in assenza del sistema; tuttavia, l'esclusione dall'ambito applicativo della procedura autorizzativa discende dalla natura dell'obbligo imposto dalla normativa speciale, che prescinde da finalità di controllo datoriale.

L'INL sottolinea, infine, che la geolocalizzazione dev'essere utilizzata esclusivamente per le finalità previste dalla disciplina ambientale. Qualora, invece, l'azienda intenda utilizzare i dati raccolti anche per ulteriori esigenze — quali esigenze organizzative e produttive, tutela del patrimonio aziendale o sicurezza sul lavoro — troveranno applicazione le garanzie procedurali previste dall'art. 4, comma 1, Legge n. 300/1970.

Resta fermo, in ogni caso, il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento ai principi di proporzionalità, minimizzazione e correttezza del trattamento.

6. PATENTE A CREDITI – DECURTAZIONI CON LA NOTIFICA DEL VERBALE DI ACCERTAMENTO

L'INL, con nota n. 609/2026, emanata a seguito della conversione del D.L. n. 159/2025 ad opera della L. n. 198/2025, e acquisito il parere dell'Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (nota n. 603/2026), ha fornito le prime indicazioni operative in materia di patente a crediti, di cui all'art. 27, D.Lgs. n. 81/2008, con particolare riferimento alle decurtazioni connesse alle violazioni in materia di lavoro "nero".

Le modifiche normative intervengono sull'art. 27, D.Lgs. n. 81/2008, mediante l'introduzione del nuovo comma 7-bis, ai sensi del quale, per le violazioni di cui all'Allegato I-bis, nn. 21 e 24, la decurtazione dei crediti avviene a seguito della notificazione del verbale di accertamento emanato dai competenti organi di vigilanza.

Contestualmente, viene modificato l'Allegato I-bis del medesimo D.Lgs. In particolare, le precedenti violazioni di cui ai punti da 21 a 23, relative al lavoro sommerso, vengono accorpate in un'unica previsione – punto 21 – che stabilisce la decurtazione di 5 crediti per ciascun lavoratore per il quale sia applicata la c.d. massimizzazione per lavoro irregolare, indipendentemente dal numero delle giornate di effettivo impiego.

Resta sostanzialmente invariato il punto 24 dell'Allegato I-bis, che prevede un'ulteriore decurtazione di 1 credito per ciascun lavoratore qualora sia contestata anche l'aggravante di cui all'art. 3, comma 3-quater, D.Lgs. n. 286/1998, concernente l'impiego di lavoratori stranieri privi di titolo di soggiorno, minori in età non lavorativa o beneficiari di specifiche misure di sostegno al reddito.

Le nuove modalità di decurtazione trovano applicazione esclusivamente con riferimento agli illeciti commessi a decorrere dal 1° gennaio 2026. Per gli illeciti antecedenti a tale data continua ad applicarsi la disciplina previgente, con particolare riferimento ai nn. 21, 22 e 23 dell'Allegato I-bis nella formulazione anteriore alla novella.

Per le violazioni amministrative in materia di lavoro irregolare commesse dal 1° gennaio 2026, la decurtazione dei crediti avviene a seguito della notificazione del verbale unico di accertamento e notificazione, indipendentemente dall'eventuale adempimento alla diffida obbligatoria di cui all'art. 13, D.Lgs. n. 124/2004. Non è, pertanto, necessario attendere l'adozione dell'ordinanza ingiunzione, in quanto, ai soli fini della decurtazione, il verbale ispettivo è considerato accertamento definitivo. Eventuali provvedimenti successivi che incidano sull'efficacia dell'accertamento comportano la riassegnazione dei crediti precedentemente decurtati.

Con riferimento alle violazioni di cui al nuovo punto 21 dell'Allegato I-bis non trova applicazione il limite previsto dall'art. 27, comma 6, ultimo periodo, D.Lgs. n. 81/2008, secondo cui, in caso di pluralità di violazioni accertate nel medesimo procedimento, la decurtazione non può eccedere il doppio di quella prevista per la violazione più grave. La nuova formulazione stabilisce, infatti, espressamente la decurtazione di 5 crediti per ciascun lavoratore irregolare, con conseguente applicazione del punteggio in misura proporzionale al numero dei lavoratori interessati, ferma restando l'eventuale applicazione dell'aggravante di cui al punto 24.

Per le ulteriori violazioni di natura penale contenute nell'Allegato I-bis, le decurtazioni continuano ad operare in presenza di sentenze penali passate in giudicato, ai sensi dell'art. 27, comma 7, D.Lgs. n. 81/2008. Per gli illeciti amministrativi commessi tra il 1° ottobre 2024 e il 31 dicembre 2025, la decurtazione resta subordinata all'adozione di un'ordinanza ingiunzione divenuta definitiva, secondo la disciplina previgente.

La nota fornisce, infine, indicazioni operative per la redazione dei verbali di accertamento, dei verbali di prescrizione e delle ordinanze ingiunzione, prevedendo l'inserimento di specifiche formule informative circa l'operatività delle decurtazioni alla patente. La gestione delle decurtazioni sul portale informatico è demandata ai referenti PAC, con funzioni di supervisione attribuite al dirigente della struttura competente.

7. ELEVAZIONE DEI LIMITI TEMPORALI PER LA FRUIZIONE DEL CONGEDO PARENTALE

La Legge di bilancio 2026, in relazione ai soli genitori lavoratori dipendenti, ha aumentato l'arco temporale di fruizione del congedo parentale dei genitori lavoratori dipendenti da 12 anni a 14 anni. Pertanto, in caso di evento nascita, il congedo parentale può essere fruito entro i primi 14 anni di vita del figlio, a decorrere dalla fine del periodo di congedo di maternità per la lavoratrice dipendente madre e dalla data di nascita per il lavoratore dipendente padre. In caso di adozione o di affidamento/collocamento, il congedo parentale può essere fruito entro 14 anni dall'ingresso in famiglia del minore, ma non oltre il raggiungimento della maggiore età.

Per i genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata il limite temporale di fruizione del congedo parentale rimane fissato ai primi 12 anni di vita del figlio, nel caso di evento nascita, e a 12 anni dall'ingresso in famiglia/Italia, in caso di adozione o di affidamento preadottivo; per i genitori autonomi il limite temporale di fruizione del congedo parentale rimane fissato al primo anno di vita del figlio o a un anno dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento/collocamento.

Le suddette novità normative decorrono dal 1° gennaio 2026; pertanto, per i periodi di congedo parentale fruiti fino al 31 dicembre 2025, il limite temporale di fruizione applicabile rimane di 12 anni.

Con il messaggio n. 251/2026, l'INPS ha diffuso le istruzioni per la presentazione della domanda.

Procedura per la presentazione della domanda di congedo parentale

È stata aggiornata la procedura "Domande di maternità e paternità", raggiungibile sul sito internet dell'Istituto, che i genitori lavoratori dipendenti devono utilizzare per la presentazione telematica delle domande di congedo parentale ed è, perciò, possibile presentare l'istanza secondo i nuovi limiti temporali in argomento.

Qualora tra il 1° e l'8 gennaio 2026 non sia stato possibile presentare preventiva domanda di indennità di congedo parentale all'INPS, si potrà provvedere successivamente, presentando domanda per periodi pregressi di congedo parentale fruiti in tale lasso temporale.

8. GARANTE PRIVACY – ILLECITO MONITORARE LO STILE DI GUIDA DEI DIPENDENTI

Il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento n. 755 del 18 dicembre 2025, adottato a seguito di reclamo e successiva attività ispettiva, ha accertato l'illiceità del trattamento di dati personali effettuato da un datore di lavoro nell'ambito di un programma di telematica satellitare installato sui veicoli aziendali assegnati ai dipendenti. L'istruttoria ha riguardato l'utilizzo di dispositivi telematici idonei a rilevare informazioni sui comportamenti di guida (frenate, accelerazioni, velocità, sterzate e curve), con assegnazione di uno punteggio mensile e classificazione del livello di rischio. I dati raccolti comprendevano informazioni relative sia ai viaggi professionali sia ai viaggi privati effettuati con veicoli concessi anche come fringe benefit. I dati risultavano conservati per 13 mesi e accessibili, con differenti profili, a supervisor e amministratori anche appartenenti ad altre società del gruppo.

All'esito del procedimento, l'Autorità ha accertato la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), b) e c), e 13, Regolamento (UE) 2016/679, in relazione ai principi di trasparenza, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, rilevando l'inidoneità dell'informativa inizialmente resa agli interessati e l'assenza di una chiara individuazione dei ruoli e dei flussi di dati tra le società del gruppo.

È stata, inoltre, accertata la violazione dell'art. 6, par. 1, lett. f), Regolamento, con riferimento al presupposto del legittimo interesse, in assenza di un adeguato bilanciamento rispetto ai diritti e alle libertà fondamentali degli interessati, nonché degli artt. 28 e 6, Regolamento, e dell'art. 2-*quaterdecies*, Codice, per la mancata designazione dei responsabili del trattamento e l'assenza di idonee istruzioni documentate.

Sotto il profilo lavoristico, l'Autorità ha rilevato la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), e 88, Regolamento, in relazione agli artt. 113 e 114, Codice, connessi al mancato rispetto delle garanzie previste dall'art. 4, Legge n. 300/1970, in quanto il sistema, pur non prevedendo geolocalizzazione, consentiva un controllo sull'attività del lavoratore attraverso la raccolta e la valutazione sistematica dei dati di guida, comprensivi anche di quelli riferiti ai viaggi privati.

Il Garante ha, pertanto, dichiarato l'illiceità del trattamento e, ai sensi dell'art. 58, par. 2, Regolamento, ha ordinato la cancellazione dei dati raccolti tramite il sistema telematico relativi ai viaggi privati sulla base dei quali veniva assegnato il punteggio comportamentale, nonché l'adozione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 120.000 euro, tenuto conto della natura delle violazioni accertate, della durata del trattamento, del numero limitato di interessati coinvolti e delle misure correttive successivamente adottate dalla società.

9. CONTRIBUZIONE A CASSA SANITARIA VERSATA PER LAVORATORE CESSATO

L'Agenzia delle Entrate, con risposta di consulenza giuridica n. 2/E del 26 gennaio 2026, ricordando che l'art. 51, comma 2, lett. a), TUIR, prevede che non concorrano a formare il reddito da lavoratore dipendente, nel limite annuo di 3.615,20 euro, i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad Enti o Casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni dei contratti collettivi, o di regolamento aziendale, iscritti all'Anagrafe dei Fondi sanitari integrativi istituita presso il Ministero della Salute, che operino secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti, ha ritenuto che, ai fini dell'esenzione, a nulla rileva che la decorrenza della copertura sanitaria avvenga l'anno successivo e in assenza di rapporto di lavoro.

10. AMMORTIZZATORI SOCIALI 2026 – STABILITI GLI IMPORTI

L'INPS, con circolare n. 4/2026, ha reso nota la misura, in vigore dal 1° gennaio 2026, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell'assegno di integrazione salariale del FIS, dell'assegno di integrazione salariale e dell'assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell'assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito cooperativo, dell'assegno di integrazione salariale del Fondo di solidarietà riscossione tributi erariali dei trattamenti di disoccupazione NASpl, DIS-COLL e IDIS, dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), dell'indennità di disoccupazione agricola e dell'assegno per le attività socialmente utili relativi all'anno 2026.

Trattamenti di integrazione salariale ordinaria (CIGO), degli operai agricoli (CISOA), straordinaria (CIGS) e assegno di integrazione salariale (AIS) del FIS

Trattamenti di integrazione salariale	
Importo lordo (euro)	Importo netto (euro)
1.423,69	1.340,56

Gli importi massimi dei trattamenti devono essere incrementati nella misura ulteriore del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.

Trattamenti di integrazione salariale - Settore edile (intemperie stagionali)	
Importo lordo (euro)	Importo netto (euro)
1.708,44	1.608,66

La previsione degli importi massimi delle prestazioni, di cui all'art. 3, comma 5-bis, D.Lgs. n. 148/2015, non si applica ai trattamenti concessi per le intemperie stagionali nel settore agricolo.

Indennità di disoccupazione NASpl

L'importo massimo mensile dell'indennità di disoccupazione NASpl è pari, per il 2026, a 1.584,70 euro. La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della prestazione in argomento è pari, per il 2026, a 1.456,72 euro.

Indennità ordinaria di disoccupazione DIS-COLL

L'importo massimo mensile dell'indennità di disoccupazione DIS-COLL è pari, per il 2026, a 1.584,70 euro. La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della prestazione in argomento è pari, per il 2026, a 1.456,72 euro.

Indennità ordinaria di disoccupazione agricola

Indennità ordinaria di disoccupazione agricola con requisiti normali

Anno 2026	Euro
Importi massimi mensili dell'indennità ordinaria di disoccupazione agricola con requisiti normali	1.404,03

Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo (IDIS)

In relazione all'IDIS da liquidare nel corso dell'anno 2026 con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell'anno 2025, trova applicazione, in ossequio al principio della competenza, l'importo del minimale giornaliero contributivo per tale ultimo anno, pari a 57,32 euro.

Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)

L'importo mensile dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) a favore dei lavoratori iscritti alla Gestione separata che esercitano attività di lavoro autonomo come professione abituale, per l'anno 2026, non può essere di importo inferiore a 255,53 euro e non può superare l'importo di 817,69 euro. Il reddito da prendere a riferimento per il calcolo della prestazione in argomento è pari, per il 2026, a 12.749,18 euro.

Assegno per attività socialmente utili

Anno 2026	Euro
Importo mensile	707,19

Ticket licenziamento (importi calcolati in redazione)

Anno 2026	Euro
Importo annuo (1.584,70*41%)	649,73
Importo triennale	1.949,18
Importo mensile (649,73/12)	54,14

11. VALORI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI PER L'ANNO 2026

L'INPS, con circolare n. 6/2026, ha reso noti il limite minimo di retribuzione giornaliera e l'aggiornamento dei valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale.

Datori di lavoro tenuti alla presentazione della denuncia contributiva mensile UniEmens

Minimali di retribuzione per la generalità dei lavoratori

Anno 2026	Euro
Trattamento minimo mensile di pensione a carico del FPLD	611,85
Minimale di retribuzione giornaliera (9,5%)	58,13

Retribuzioni convenzionali in genere

Anno 2026	Euro
Retribuzione giornaliera minima	32,30

Retribuzione convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa (Legge n. 250/1958)

Anno 2026: soci delle cooperative della piccola pesca	Euro
Retribuzione convenzionale mensile	808,00

Rapporti di lavoro a tempo parziale

Nell'ipotesi di orario normale di 40 ore settimanali, il procedimento del calcolo è il seguente:

$$58,13 \text{ euro} \times 6/40 = 8,72 \text{ euro} = \text{minimale di retribuzione oraria}$$

Articolo 3-ter, D.L. n. 384/1992 (contributo aggiuntivo 1%)

Anno 2026	Euro
Prima fascia di retribuzione pensionabile annua	56.224,00
Importo mensilizzato	4.685,00

Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi

Anno 2026	Euro
Trattamento minimo di pensione	611,85
Limite settimanale per l'accredito dei contributi (40%)	244,74
Limite annuale per l'accredito dei contributi	12.726,00

Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente

Anno 2026	Euro
-----------	------

Valore delle prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto in forma cartacea	4,00
Valore delle prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto in forma elettronica	10,00
Indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto ad addetti ai cantieri edili, a strutture temporanee o a unità produttive in zone prive di servizi di ristorazione	5,29
Indennità di trasferta intera Italia	46,48
Indennità di trasferta 2/3 Italia	30,99
Indennità di trasferta 1/3 Italia	15,49
Indennità di trasferta intera estero	77,47
Indennità di trasferta 2/3 estero	51,65
Indennità di trasferta 1/3 estero	25,82
Indennità di trasferimento Italia (tetto)	1.549,37
Indennità di trasferimento estero (tetto)	4.648,11
Azioni offerte ai dipendenti (tetto)	2.065,83

Riguardo ai fringe benefit, per il 2026 è stata confermata la disposizione, introdotta dalla Legge di bilancio 2025, la quale ha previsto che, in deroga a quanto disposto dall'art. 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, TUIR, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Il suddetto limite è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati, che siano a carico.

La Legge di bilancio 2025, inoltre, ha introdotto nuove disposizioni per il trattamento contributivo e fiscale delle spese di trasferta e dei rimborsi relativi a vitto, alloggio, viaggio e trasporto. In particolare, è stato modificato l'art. 51, comma 5, TUIR, disponendo che i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente), non concorrono a formare il reddito se tali spese sono effettuate con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23, D.Lgs. n. 241/1997 (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato	
Anno 2026	Euro
Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo a tempo determinato	120,00

Rivalutazione dell'importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria

Anno 2026	Euro
Importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria	2.543,15

Aggiornamento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile

Anno 2026	Euro
Massimale annuo della base contributiva	122.295,00

Massimale contributivo per i direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere

Anno 2026	Euro
Massimale contributivo annuo	222.925,00

Retribuzione annua concedibile riferita al congedo straordinario per assistenza di persone con *handicap* in situazione di gravità

Anno 2026	Euro
Retribuzione annua	57.837,00

**Datori di lavoro tenuti alla presentazione della denuncia mensile unificata ex ENPALS
Lavoratori dello spettacolo**
Lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995

Anno 2026	Euro
Massimale annuo, oltre il quale si applica il contributo di solidarietà del 5% ripartito in egual misura tra datore di lavoro e lavoratore.	122.295,00
L'aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) si applica, nel limite del massimale, sulla retribuzione eccedente euro:	56.224,00

Lavoratori già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995 - anno 2026

Fasce di retribuzione giornaliera		Massimale di retribuzione giornaliera imponibile	Giorni di contribuzione accreditati
da euro	a euro	euro	
892,01	1.784,00	892,00	1
1.784,01	4.460,00	1.784,00	2
4.460,01	7.136,00	2.676,00	3
7.136,01	9.812,00	3.568,00	4
9.812,01	12.488,00	4.460,00	5
12.488,01	16.056,00	5.352,00	6

16.056,01	19.624,00	6.244,00	7
19.624,01	In poi	7.136,00	8
<p>Il contributo di solidarietà del 5%, egualmente ripartito tra datore di lavoro e lavoratore, si applica sulla parte di retribuzione giornaliera che eccede il massimale relativo a ciascuna delle fasce riportate.</p>			
<p>L'aliquota aggiuntiva 1% a carico del lavoratore si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente 180 euro e fino al massimale relativo a ciascuna delle fasce di retribuzione giornaliera.</p>			

Sportivi professionisti

Lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995	
Anno 2026	Euro
Massimale annuo, oltre il quale si applica il contributo di solidarietà del 3,1% di cui 1% a carico del datore di lavoro e 2,1% a carico del lavoratore fino a 884.462 euro	122.295,00
L'aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) si applica, nel limite del massimale, sulla retribuzione eccedente euro:	56.224,00

Lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 1995	
Anno 2026	Euro
Massimale di retribuzione giornaliera imponibile oltre il quale si applica il contributo di solidarietà del 3,1%, di cui 1% a carico del datore di lavoro e 2,1% a carico del lavoratore fino a euro 2.835 giornalieri.	392,00
L'aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) si applica, nel limite del massimale, sulla retribuzione giornaliera eccedente euro:	180,00

12. CONTRIBUTI LAVORATORI DOMESTICI 2026

L'INPS ha rideterminato le fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l'anno 2026 per i lavoratori domestici con la circolare n. 9/2026.

Importo dei contributi - Decorrenza dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026

A. Senza contributo aggiuntivo di cui all'art. 2, comma 28, Legge n. 92/2012			
Retribuzione oraria		Importo contributo orario	
<i>Effettiva</i>	<i>Convenzionale</i>	<i>Inclusa quota CUAFF</i>	<i>Senza quota CUAFF⁽¹⁾</i>
fino a € 9,61	€ 8,52	€ 1,70 (0,43) ⁽²⁾	€ 1,71 (0,43) ⁽²⁾
oltre € 9,61 e fino a € 11,70	€ 9,61	€ 1,92 (0,48) ⁽²⁾	€ 1,93 (0,48) ⁽²⁾
oltre € 11,70	€ 11,70	€ 2,34 (0,59) ⁽²⁾	€ 2,35 (0,59) ⁽²⁾
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali	€ 6,20	€ 1,24 (0,31) ⁽²⁾	€ 1,25 (0,31) ⁽²⁾
B. Comprensivo contributo aggiuntivo di cui all'art. 2, comma 28, Legge n. 92/2012, da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato			
Retribuzione oraria		Importo contributo orario	
<i>Effettiva</i>	<i>Convenzionale</i>	<i>Inclusa quota CUAFF</i>	<i>Senza quota CUAFF⁽¹⁾</i>
fino a € 9,61	€ 8,52	€ 1,82 (0,43) ⁽²⁾	€ 1,83 (0,43) ⁽²⁾
oltre € 9,61 e fino a € 11,70	€ 9,61	€ 2,05 (0,48) ⁽²⁾	€ 2,06 (0,48) ⁽²⁾
oltre € 11,70	€ 11,70	€ 2,50 (0,59) ⁽²⁾	€ 2,51 (0,59) ⁽²⁾
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali	€ 6,20	€ 1,32 (0,31) ⁽²⁾	€ 1,33 (0,31) ⁽²⁾
⁽¹⁾ Il contributo CUAFF non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (cfr. l'art. 1 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403).			
⁽²⁾ La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.			

13. ALIQUOTE 2026 PER ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

L'INPS, con circolare n. 8/2026, cui si rimanda per le tabelle con la specifica per le singole categorie assicurate, ha comunicato aliquote contributive su redditi e compensi per l'anno 2026.

L'aliquota contributiva e di computo ai fini dell'Invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) per i collaboratori e le figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, è pari al 33%. Sono, inoltre, in vigore le seguenti aliquote pari a:

- 0,50% per la tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera;
- 0,22% per la maternità, ex D.M. 12 luglio 2007;
- 1,31% per la DIS-COLL (soggetti i cui compensi derivano da uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, anche se tali soggetti non sono beneficiari della relativa prestazione, nonché da rapporti di collaborazioni coordinate e continuative, dottorato di ricerca, incarichi di ricerca, assegno, borsa di studio).

Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie, per l'anno 2026, l'aliquota è confermata al 24%.

Al fine del calcolo della contribuzione dovuta si ricorda che l'aliquota (comprensiva dell'aliquota IVS e delle aliquote aggiuntive sopra descritte) dev'essere applicata sul reddito delle attività, determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'individuazione della base imponibile dell'IRPEF, risultante dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi o dagli accertamenti definitivi, se non diversamente disciplinato, come, ad esempio, per i compensi erogati ai dottorati di ricerca o incarichi di ricerca.

Nell'ambito delle collaborazioni coordinate e continuative e figure assimilate del lavoro sportivo, per l'anno 2026, per i collaboratori e le figure assimilate, iscritti alla Gestione separata e non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria, l'aliquota contributiva e di computo è pari al 25%, ai fini IVS, e si applica al superamento dell'importo di compenso pari a 5.000 euro annui (erogati secondo il regime di cassa e, nel caso di più committenti, dalla totalità dei compensi percepiti da tutti i committenti). Inoltre, fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione dovuta ai fini IVS dev'essere calcolata sul 50% dell'imponibile contributivo. Per i lavoratori che abbiano instaurato un contratto di collaborazione coordinata e continuativa avente ad oggetto attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, riconosciuti dal CONI o dal CIP (escluso chi operi nell'ambito di una professione per il cui esercizio occorra essere iscritto in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali) è prevista l'assicurazione previdenziale e assistenziale presso la Gestione separata secondo la disciplina previdenziale prevista per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, al superamento dell'importo di compenso pari a 5.000 euro annui. Il calcolo della contribuzione dovuta fino al 31 dicembre 2027 dev'essere effettuato sul 50% dell'imponibile contributivo.

Per le tipologie sopra descritte sono, inoltre, dovute le aliquote aggiuntive già sopra specificate.

Per l'anno 2026 il massimale di reddito previsto dall'art. 2, comma 18, Legge n. 335/1995, è pari a 122.295 euro.

Ripartizione dell'onere contributivo e modalità di versamento

La ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente rimane fissata nella misura, rispettivamente, di 1/3 e 2/3.

Il versamento dei contributi dev'essere eseguito, tramite modello F24 telematico, dal titolare del rapporto contributivo entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso.

Per i professionisti iscritti alla Gestione separata l'onere contributivo è tutto a carico dei soggetti stessi e il versamento dei contributi dev'essere eseguito, tramite modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2025, primo e secondo acconto 2026). L'acconto 2026 deve essere calcolato con le aliquote per il 2026.

Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2026

I compensi erogati ai collaboratori entro la data del 12 gennaio 2026 e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2025 sono da calcolare con le aliquote contributive in vigore nel 2025.

Minimale per l'accredito contributivo

Per l'anno 2026 il minimale di reddito è pari a 18.808 euro. Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l'aliquota del 24% avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuo di 4.513,92 euro; mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l'aliquota maggiore avranno l'accredito con un contributo annuale pari ai seguenti importi:

a) professionisti:

- 4.903,25 euro (di cui 4.702 euro ai fini pensionistici) per i professionisti che applicano l'aliquota del 26,07%;
- 4.702 euro ai fini pensionistici per i lavoratori autonomi sportivi che producono reddito di cui all'art. 53, TUIR, del settore dilettantistico, applicando l'aliquota del 25% ai fini IVS e 201,25 euro per aliquota aggiuntiva per prestazioni minori pari all'1,07%;

b) parasubordinati e figure assimilate:

- 6.342,06 euro (di cui 6.206,64 euro ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l'aliquota del 33,72%;
- 6.588,44 euro (di cui 6.206,64 euro ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l'aliquota del 35,03%;
- 4.903,25 euro (di cui 4.702 euro ai fini pensionistici) per i soli amministratori di enti locali iscritti in Gestione separata come liberi professionisti per i quali l'Ente locali applica l'aliquota del 26,07%;

- 6.588,44 euro (di cui 6.206,64 euro ai fini pensionistici) per i magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva – art. 15-bis, commi 3 e 5, D.L. n. 75/2023 – in assenza di altra forma di previdenza obbligatoria, per i quali si applica l'aliquota del 35,03%;
- 4.895,72 euro (di cui 4.513,92 euro ai fini pensionistici) per i magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva – art. 15-bis, commi 3 e 5, D.L. n. 75/2023 – in presenza di altra forma di previdenza obbligatoria (compresi per gli iscritti presso la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense), per i quali si applica l'aliquota del 26,03%;
- 4.702 euro per le collaborazioni coordinate e continuative e figure similari dei lavoratori sportivi del settore dilettantistico, applicando l'aliquota del 25% ai fini pensionistici e 381,80 euro per l'aliquota aggiuntiva per le prestazioni minori pari al 2,03%.

14. ARTIGIANI E COMMERCianti – CONTRIBUZIONE ANNO 2026

Con circolare n. 14/2026 l'INPS fornisce la consueta rassegna riguardo alla contribuzione previdenziale obbligatoria per gli iscritti alle Gestioni Artigiani e Commercianti.

In relazione all'aliquota previdenziale di base, viene indicato come la stessa sia pari al 24%. A tal proposito si rileva come, anche per l'anno 2026, siano applicabili le disposizioni che prevedono una riduzione del 50% dei contributi dovuti, dai suddetti lavoratori autonomi, aventi più di 65 anni di età e già pensionati presso le Gestioni dell'Istituto.

Viene, inoltre, segnalato come la Legge di bilancio 2025 abbia previsto una riduzione contributiva del 50% dei contributi previdenziali, a favore dei lavoratori che si iscrivono nel corso dell'anno 2025 per la prima volta a una delle Gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, che percepiscono redditi d'impresa, anche in regime forfetario.

Da notare che gli iscritti alla Gestione Commercianti sono tenuti al versamento di un'aliquota contributiva aggiuntiva nella misura dello 0,48%.

Fatte queste considerazioni, si espongono le aliquote contributive valevoli per il 2026:

	Artigiani	Commercianti
Titolari e coadiuvanti/coadiutori	24%	24,48%

Contribuzione sul minimale

Come noto, la contribuzione è sempre dovuta sul c.d. minimale contributivo annuo.

Per l'anno 2026 il reddito minimo annuo da prendere in considerazione, ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali, è pari a 18.808 euro (importo rivalutato ogni anno dall'ISTAT, quest'anno per l'1,4%). Da notare che il minimale di reddito, e il relativo contributo annuo, devono essere riferiti al reddito attribuito a ogni singolo soggetto operante nell'impresa.

Di conseguenza, il contributo calcolato sul reddito "minimale" risulta così suddiviso:

	Artigiani	Commercianti
Titolari e coadiuvanti/coadiutori	€ 4.521,36 (4.513,92 IVS + 7,44 maternità)	€ 4.611,64 (4.604,20 IVS e finanziamento indennizzo per cessazione attività commerciale + 7,44 maternità)

Per i periodi inferiori all'anno solare, il contributo sul "minimale" rapportato al mese risulta pari a:

	Artigiani	Commercianti
Titolari e coadiuvanti/coadiutori	€ 376,78 (376,16 IVS + 0,62 maternità)	€ 384,31 (€ 383,69 IVS e finanziamento cessazione attività)

		commerciale + 0,62 maternità)
--	--	----------------------------------

Contribuzione sul reddito eccedente il minimale

Il contributo per l'anno 2026 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel medesimo anno, per la quota eccedente il minimale, innanzi indicato, e pari a 18.808 euro annui. Il calcolo sarà effettuato sulla base delle aliquote prima indicate e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile, pari, per il 2026, all'importo di 56.224 euro. Si fa notare che nel caso di redditi superiori a 56.224 euro annui, resta confermato l'aumento dell'aliquota di un punto percentuale.

Sulla base di tali indicazioni, le aliquote contributive risultano determinate come segue:

	Scaglione di reddito	Artigiani	Commercianti
Titolari e coadiuvanti/coadiutori	fino a € 56.224	24%	24,48%
Titolari e coadiuvanti/coadiutori	superiore a € 56.224	25%	25,48%

Massimale imponibile di reddito annuo

Stante il disposto normativo si rileva che, per l'anno 2026, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS risulta pari a 93.707 euro. Viene indicato che tale valore reddituale risulta essere un limite individuale, da riferire, quindi, a ogni singolo soggetto operante nell'impresa e non un massimale globale da riferire all'impresa stessa.

Tale limite di massimale individuale riguarda esclusivamente i soggetti iscritti alla Gestione specifica, con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che possono fare valere anzianità contributiva a tale data. Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, ovvero iscritti con decorrenza dal 1° gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari, per il 2026, a 122.295 euro. Tale massimale non è frazionabile in ragione mensile.

Il contributo previdenziale massimo, dovuto dai lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 per l'IVS, risulta il seguente:

	Artigiani	Commercianti
Titolari e coadiuvanti/coadiutori	€ 22.864,51 (€ 56.224*24% + € 37.483*25%)	€ 23.314,31 (€ 56.224*24,48% + € 37.483*25,48%)

Il contributo previdenziale massimo dovuto per l'IVS, dai lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza 1° gennaio 1996 o successiva, risulta invece il seguente:

	Artigiani	Commercianti
Titolari e coadiuvanti/coadiutori	€ 30.011,51 (€ 56.224*24% + € 66.071*25%)	€ 30.598,53 (€ 56.224*24,48% + € 66.071*25,48%)

Note per la contribuzione a saldo

Il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti sottostà a queste indicazioni:

- è calcolato sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF (e non soltanto su quello derivante dall'attività che dà titolo all'iscrizione nella Gestione di appartenenza);
- è rapportato ai redditi d'impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi, per i contributi dell'anno 2026, ai redditi 2026 da denunciare al fisco nel 2027).

Ne deriva che, qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli oltre il minimale, versati alle previste scadenze, sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa realizzati nel 2026, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento dell'IRPEF. Tali contributi possono essere versati, con un differimento sino a 30 giorni, applicando la sola maggiorazione di una quota pari allo 0,40% dell'importo dovuto, a titolo di interessi corrispettivi.

In relazione all'istituto tributario del concordato preventivo biennale, viene ricordato come lo stesso non faccia venire meno gli obblighi contributivi e che la base imponibile concordata assuma rilevanza, tra l'altro, ai fini della determinazione dei contributi previdenziali obbligatori. Resta ferma la possibilità per il contribuente di versare i contributi sul reddito effettivo, se di importo superiore a quello concordato.

Le imprese con collaboratori

Se il titolare di un'impresa individuale si avvale dell'attività di familiari collaboratori, i contributi eccedenti il minimale devono essere determinati con le seguenti modalità:

- imprese familiari legalmente costituite: sia i contributi per il titolare, sia quelli per i collaboratori devono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali;
- aziende non costituite in imprese familiari: il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali. In ogni caso il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non può superare il 49% del reddito globale dell'impresa; i contributi per il titolare e per i collaboratori devono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito attribuita a ciascuno di essi.

Il regime contributivo agevolato

In relazione al regime forfettario, applicato a livello previdenziale, viene ricordata la natura facoltativa dell'accesso allo stesso, che avviene a fronte di apposita domanda presentata dall'interessato, che attesti di essere in possesso dei requisiti di legge.

Tale regime consiste nella riduzione contributiva del 35% e si applicherà, nel 2026, ai soggetti già beneficiari del regime agevolato fiscale e previdenziale nel 2025, che, ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale per l'anno 2026, non abbiano prodotto espressa rinuncia allo stesso. I soggetti che hanno, invece, intrapreso nel 2025 una nuova attività d'impresa, per la quale intendono beneficiare nel 2026 del regime agevolato, devono comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2026. I soggetti, invece, che intraprendono una nuova attività nel 2026, per la quale intendono aderire al regime agevolato, devono comunicare tale volontà con la massima tempestività

rispetto alla ricezione del provvedimento d'iscrizione, in modo da consentire all'Istituto la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale.

Nel caso opposto in cui, invece, un soggetto non voglia più usufruire del regime agevolato, il medesimo deve inviare entro il 28 febbraio 2026 istanza di rinuncia al regime agevolato. La rinuncia al regime agevolato presentata entro tale data determina il ripristino, definitivo, del regime ordinario con decorrenza dal 1° gennaio 2026.

I termini e le modalità di versamento

I contributi IVS devono essere versati, mediante i modelli di pagamento F24, alle seguenti scadenze:

- per il versamento delle 4 rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito: 18 maggio 2026; 20 agosto 2026; 16 novembre 2026; 16 febbraio 2027;
- per i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2025, primo acconto 2026 e secondo acconto 2026: entro i termini previsti per il pagamento dell'IRPEF.

Viene, infine, ricordato che i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione, dovuta da artigiani e commercianti, sono pubblicati nel Cassetto previdenziale, nella sezione "Dati del mod. F24".

15. MINIMALI, MASSIMALI E ALIQUOTE ENASARCO 2026

La Fondazione ENASARCO, come di consueto, ha provveduto a comunicare gli importi dei minimali contributivi e dei massimali provvigionali per l'anno 2026, così come a confermare le aliquote contributive previste per il calcolo dei contributi da versare.

Massimali provvigionali per ciascun rapporto di agenzia

- 30.478 euro per agenti plurimandatari;
- 45.717 euro per agenti monomandatari.

Si ricorda che il massimale provvigionale annuo non è frazionabile.

Minimali contributivi dovuti per ciascun rapporto di agenzia

- 515 euro per agenti plurimandatari (128,75 euro a trimestre);
- 1.026 euro per agenti monomandatari (256,50 euro a trimestre).

In relazione al minimale contributivo si ricorda che:

- non è dovuto se nel corso dell'anno non si matura alcun compenso (principio di produttività);
- è dovuto se il rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni nel corso dell'anno, sia pure in misura minima. In tale ipotesi, ovvero se almeno in un trimestre sono maturate provvigioni, dovranno essere pagate anche le quote trimestrali di minimale corrispondenti ai trimestri in cui il rapporto è stato improduttivo;
- per gli agenti che svolgono l'attività in forma di società di capitali (S.p.a. o S.r.l.) non è previsto alcun minimale contributivo.

In tema di aliquote contributive, come anticipato, nulla è cambiato.

Per i rapporti intrattenuti con agenti strutturati come impresa individuale (anche impresa familiare) o società di persone (S.n.c. e S.a.s.), l'aliquota totale è del 17%, di cui il 14% per le prestazioni previdenziali e il 3% a titolo di solidarietà. Tale aliquota è suddivisa equamente tra agente (8,50%) e preponente (8,50%).

Nel caso l'agente di commercio operi, invece, sotto forma di società di capitali (S.p.a. o S.r.l.), il contributo andrà versato su tutte le somme corrisposte per provvigioni, dunque senza alcun limite massimale, con un'aliquota contributiva che varia in funzione dei seguenti scaglioni:

Provvigioni annue	Aliquota contributiva		
	Quota preponente	Quota agente	Totale
Fino a 13.000 euro	3,00%	1,00%	4,00%
Da 13.000,01 a 20.000 euro	1,50%	0,50%	2,00%
Da 20.000,01 a 26.000 euro	0,75%	0,25%	1,00%
Oltre 26.000 euro	0,30%	0,20%	0,50%

Si ricordano, infine, le scadenze relative all'invio della distinta trimestrale e al pagamento della contribuzione dovuta:

1° trimestre (gennaio-marzo 2026)	20 maggio 2026
2° trimestre (aprile- giugno 2026)	20 agosto 2026
3° trimestre (luglio- settembre 2026)	20 novembre 2026
4° trimestre (ottobre -dicembre 2026)	20 febbraio 2027

PRINCIPALI SCADENZE DAL 1° AL 31 MARZO 2026

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 1° al 31 marzo 2026, con il commento dei principali termini di prossima scadenza.

Gli adempimenti sono inseriti con le loro scadenze naturali: nel caso in cui cadano di sabato e nei giorni festivi, e siano prorogati al primo giorno feriale successivo, è indicata tra parentesi la data di effettiva scadenza.

28 FEBBRAIO (SABATO) --> LUNEDÌ 2

Contributi FASI

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento al FASI dei contributi integrativi per i dirigenti industriali relativi al trimestre gennaio – marzo 2026. *Versamento tramite bollettino di c/c postale predisposto dal FASI.*

Invio telematico del flusso UNIEMENS

Ultimo giorno utile per inviare la denuncia UNIEMENS dei dati retributivi e contributivi INPS per i lavoratori dipendenti e parasubordinati iscritti alla Gestione separata (co.co.co., lavoratori autonomi occasionali, incaricati della vendita a domicilio e associati in partecipazione) relativa ai compensi corrisposti nel mese di gennaio 2026.

Presentazione all'INPS del Flusso UNIEMENS tramite internet.

INPS Gestione EX-ENPALS - Denuncia contributiva unificata

Ultimo giorno utile per la presentazione della denuncia mensile unificata delle somme dovute e versate, relative al mese di gennaio 2026, a favore dei lavoratori dello spettacolo. Invio tramite Flusso UNIEMENS.

INPS Gestione agricoltori – Denuncia contributiva unificata

Ultimo giorno utile per presentare la denuncia mensile unificata relativa agli operai agricoli a tempo indeterminato, determinato e compartecipanti individuali, e loro retribuzioni, contenente i dati relativi al mese di gennaio 2026. Invio tramite Flusso UNIEMENS.

INAIL

Presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni 2025 con eventuale domanda di riduzione del tasso medio di tariffa.

Stampa Libro Unico

Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili retributive del mese di gennaio 2026.

DOMENICA 15

Riduzione edilizia

Ultimo giorno utile per l'invio all'INPS delle istanze di riduzione contributiva a favore delle imprese edili per l'anno 2025 pari all'11,50%.

Riduzione contributiva edilizia – Domande per il periodo gennaio-dicembre 2025

Con la circolare n. 145/2025, l'INPS ha fornito le istruzioni operative per la fruizione della riduzione contributiva per il settore edilizia, confermata per l'anno 2025 nella misura dell'11,50% dal D.l. Lavoro-Economia del 29 settembre 2025.

Le domande devono essere inviate esclusivamente online, mediante il modulo "Rid-Edil", disponibile nel Cassetto previdenziale del contribuente, nella sezione "Comunicazioni online", e verranno elaborate entro il giorno successivo.

Lo sgravio si riferisce al periodo che va da gennaio 2025 a dicembre 2025.

In caso di esito positivo viene attribuito il codice di autorizzazione "7N" per il periodo novembre 2025 – febbraio 2026.

Il termine per l'invio delle domande è fissato al 15 marzo 2026. Si può fruire del beneficio fino a febbraio 2026, con la denuncia UniEmens.

LUNEDÌ 16

Ritenute IRPEF mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle ritenute alla fonte operate dai datori di lavoro, sostituti d'imposta, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, corrisposti nel mese di febbraio 2026.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Contributi INPS mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali, a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di febbraio 2026.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Contributi INPS gestione ex-ENPALS mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di febbraio 2026.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Contributi INPS gestione ex-INPGI mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei giornalisti professionisti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di febbraio 2026.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Contributi INPS mensili Gestione Separata

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento alla Gestione Separata dei contributi dovuti su compensi erogati nel mese di febbraio 2026 a collaboratori coordinati e continuativi.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Contributi operai agricoli

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi relativi agli operai occupati nel trimestre luglio - settembre 2025.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Conguaglio sostituti d'imposta

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle ritenute alla fonte inerenti operazioni di conguaglio eseguite nel corso del mese di febbraio 2026 da datori di lavoro e committenti su redditi corrisposti nel corso dell'anno solare 2025.

Sostituti d'imposta – Consegna ai sostituti del modello CU e invio telematico all'Agenzia delle Entrate

I sostituti d'imposta devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate:

- entro il 16 marzo: le CU2026 redditi 2025 relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e ai redditi diversi;
- entro il 30 aprile: le CU2026 redditi 2025 relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale, provvigioni non occasionali relative a rapporti

di agenzia, mediazione, commissione, rappresentanza di commercio e procacciamento d'affari;

- entro il 31 ottobre (ossia entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta modello 770, che per il 2026, cadendo il 31 ottobre di sabato, slitta a lunedì 2 novembre 2026), le CU2026 redditi 2025 contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.

Le predette certificazioni sono consegnate ai percipienti entro il 16 marzo.

770 mensile

Invio telematico (facoltativo) all'Agenzia delle Entrate unitamente al Mod. F24 del prospetto delle ritenute operate nel mese di febbraio 2026.

Addizionali

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle addizionali regionale/comunale su redditi da lavoro dipendente (febbraio 2026).

SABATO 21

Invio correttivo CU 2026 Ordinaria

A seguito di errato invio delle certificazioni, possibile trasmissione delle CU correttive, senza incorrere in sanzioni.

MARTEDÌ 31

Invio telematico del flusso UNIEMENS

Ultimo giorno utile per inviare la denuncia UNIEMENS dei dati retributivi e contributivi INPS per i lavoratori dipendenti e parasubordinati iscritti alla Gestione separata (co.co.co., lavoratori autonomi occasionali, incaricati della vendita a domicilio e associati in partecipazione) relativa ai compensi corrisposti nel mese di febbraio 2026.

Presentazione all'INPS del Flusso UNIEMENS tramite internet.

INPS Gestione EX-ENPALS - Denuncia contributiva unificata

Ultimo giorno utile per la presentazione della denuncia mensile unificata delle somme dovute e versate, relative al mese di febbraio 2026, a favore dei lavoratori dello spettacolo. Invio tramite Flusso UNIEMENS.

INPS Gestione agricoltori – Denuncia contributiva unificata

Ultimo giorno utile per presentare la denuncia mensile unificata relativa agli operai agricoli a tempo indeterminato, determinato e compartecipanti individuali, e loro retribuzioni, contenente i dati relativi al mese di febbraio 2026.

Invio tramite Flusso UNIEMENS.

Stampa Libro Unico

Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili retributive del mese di febbraio 2026.

ENASARCO – Contributi FIRR

Versamento all'ENASARCO dei contributi per il Fondo Indennità Risoluzione Rapporto di agenti e rappresentanti, dovuti sulle provvigioni del 2025. Nella propria area riservata, l'azienda mandante compila la distinta online, inserendo le provvigioni dei propri agenti e in automatico, verrà calcolato il contributo dovuto.

Lavori usuranti – Comunicazione telematica

Termine per l'invio all'ITL e ai competenti Istituti previdenziali, del modello LAV_US, disponibile online sul sito del Ministero del Lavoro e su Cliclavoro, per adempiere alla comunicazione annuale per il monitoraggio delle lavorazioni usuranti con riferimento all'anno precedente. Le finalità dell'adempimento, da effettuarsi attraverso il modello LAV_US e disciplinato dall'art. 2, D.Lgs. n. 67/2011 e dalla nota 28 novembre 2001 del Ministero del Lavoro, sono:

- il monitoraggio dei lavoratori impegnati nelle lavorazioni usuranti, di qualsiasi tipologia esse siano;
- la comunicazione dei dati relativi all'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici;
- la comunicazione dell'inizio di lavorazioni c.d. "a catena" (da effettuarsi entro 30 giorni dal loro inizio).

FESTIVITÀ CADENTI NEL MESE DI MARZO 2026

Eventuali festività legate alla ricorrenza del Santo Patrono.